

FAQ PER TEMATICHE - Avviso per Micro, Piccole e Medie Imprese

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Sommario

- Sostituzione macchinari.....	pag. 3
- Ammissibilità delle spese.....	pag. 4
- Attività economiche escluse/settori esclusi	pag. 13
- Titolo di disponibilità dell'immobile.....	pag. 17
- Cumulo del tributo	pag. 18
- Rating di legalità	pag. 20
- Numero unità locali / Unità locali/ Unità locale non ancora costituita	pag. 21
- Capacità amministrativa, finanziaria e operativa	pag. 23
- Compilazione moduli in piattaforma	pag. 23
- Risparmio energetico	pag. 24
- Calcolo del massimale de minimis	pag. 25
- Ammissibilità degli interventi/interventi ammissibili.....	pag. 26
- Natura del contributo	pag. 31
- Attività economiche ammissibili / Attività ammissibili.....	pag. 31
- Preventivi	pag. 34
- Soggetti richiedenti / Soggetti ammissibili / Soggetti beneficiari.....	pag. 36
- Divieto di sovra compensazione	pag. 39
- Ottimizzazione tecnologica	pag. 40
- Allegati alla Domanda di contributo/Allegati.....	pag. 40
- Calcolo EPgl/nren	pag. 43
- Nuovi immobili	pag. 43
- Attività economiche ammesse	pag. 44
- Criteri di valutazione del progetto.....	pag. 45
- Compilazione Piano degli Investimenti	pag. 46
- Tipologia di spesa / Dettagli di spesa.....	pag. 46
- Calcolo di emissioni CO2 per carburanti	pag. 47
- Diagnosi energetica / Redazione Diagnosi Energetica/ Soggetto che redige la diagnosi energetica	pag. 48
- Capacità economica.....	pag. 50
- Compilazione scheda tecnica/Scheda tecnica	pag. 51
- Indicatori energetici.....	pag. 51
- Imprese associate e/o collegate.....	pag. 52
- Consumi energetici relativi a più soggetti	pag. 53
- Rapporto tra risparmio energetico e costo dell'investimento / Risparmio energetico.....	pag. 54
- Tempi di ritorno degli interventi di efficientamento energetico	pag. 54

- Soglia minima di qualità progettuale.....	pag. 55
- Presentazione SCIA/DIA per opere murarie.....	pag. 56
- Conto corrente dedicato.....	pag. 56
- Rapporto CO2/Importo dell'Investimento.....	pag. 56
- Persona fisica collegata ad altre imprese.....	pag. 57
- Documentazione antimafia.....	pag. 58

Sostituzione di macchinari

Numerazione: 1.a

Titolo: Sostituzione di macchinari

Domanda:

E' agevolabile l'acquisto di un macchinario di produzione che dovrà sostituire un macchinario esistente garantendo un minor consumo energetico?

Risposta:

Si, purché coerente, congruo, direttamente funzionale e rivolto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'Avviso. Si precisa che sono in ogni caso esclusi gli interventi costituiti da mero adeguamento normativo, quelli meramente sostituitivi che non siano riconducibili a processi di efficientamento energetico e quelli volti ai cambiamenti o adeguamenti periodici, di cui al comma 3 art. 9 dell'Avviso. Si precisa, infine, che il minor consumo energetico derivante dall'acquisto del nuovo macchinario dovrà essere rilevante in relazione all'investimento complessivo. Si ricorda, infatti, che l'avviso ha come obiettivo primario e fondamentale il raggiungimento di una effettiva e maggiore efficienza energetica e non di mera innovazione tecnologica e/o ammodernamento produttivo.

Esempio positivo : installazione di un motore elettrico più efficiente energeticamente (con un consumo di energia apprezzabilmente inferiore), a parità di producibilità oraria/annua, rispetto a quello attualmente in uso

Esempio negativo 1: installazione di un macchinario di produzione che, rispetto al precedente, necessita di un numero minore di addetti; il vantaggio economico deriva esclusivamente dalla riduzione del personale addetto al macchinario

Esempio negativo 2: installazione di un nuovo macchinario che determina un incremento di produzione; tuttavia, a parità di producibilità oraria/annua, il consumo di energia risulta analogo se non superiore.

Numerazione: 1.b

Titolo: Sostituzione di macchinari

Domanda:

Cosa si intende per "Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza" (lettera d) comma 2 art. 9 del bando)?

Risposta:

Si intende la sostituzione puntuale di sistemi e componenti, con altri che deve generare un risparmio energetico addizionale inteso come la differenza, in termini di energia primaria, fra il consumo ex ante e il consumo energetico conseguente alla realizzazione dell'intervento. Si precisa, altresì, sono esclusi gli interventi di cui al comma 3 art. 9 dell'Avviso.

Esempio: sostituzione di un compressore presente nel sistema di aria compressa che determina un aumento dell'efficienza energetica del processo produttivo

Numerazione: 37

Titolo: Acquisto macchinari

Domanda:

E' agevolabile l'acquisto di un macchinario di produzione, in particolare una plissettatrice, che determina un incremento di produzione rispetto all'attuale macchinario e a parità di producibilità oraria/annua, un minore consumo di energia?

Risposta:

Si rimanda alla Faq n.1.a. o alla tematica "Sostituzione macchinari" in cui sono riportati esempi positivi e negativi.

Ammissibilità delle spese

Numerazione: 1.c**Titolo:** diagnosi energetica**Domanda:**

L'art.10 del bando riporta che i Piani di investimento aziendale relativi alle iniziative presentate possono essere avviati (data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'acquisizione di servizi/fornitura) successivamente alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC n. 31 del 03/06/2019), mentre nelle Nozioni Amministrative "AVVIO DELL'INVESTIMENTO" sempre del bando viene indicato quanto segue: La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento in quanto attività propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico.

La spesa per diagnosi energetica non è ritenuta ammissibile per le grandi imprese e le aziende energivore, in quanto per esse la diagnosi energetica costituisce per esse obbligo normativo. Il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica". E' possibile avere chiarimenti su questo punto?

Da quando è possibile avviare l'investimento e sostenere le spese? (se l'impresa beneficiaria fa un ordine contestualmente deve pagare un acconto).

Risposta:

La diagnosi energetica, costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso, in quanto gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti in essa, eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi pubblicati sulla piattaforma e sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019, in quanto requisito propedeutico, le spese sostenute per la redazione della stessa, ad esclusione di quelle sostenute da grandi imprese o imprese energivore, possono rientrare tra quelle ammissibili del piano degli investimenti, nel limite massimo del 10% e comunque fino ad un contributo massimo di euro 5.000,00. In relazione alla tempistica dei pagamenti l'articolo 24 dell'Avviso, rubricato "Ulteriori disposizioni", dispone che "In caso di antinomia tra il presente Avviso e gli allegati prevale quanto previsto nell'Avviso", pertanto nell'antinomia tra quanto disposto dagli articoli 10 e 11 e quanto rappresentato nell'Allegato "Definizioni" prevalgono i predetti articoli. Di conseguenza il pagamento della diagnosi (e la relativa fatturazione), anche con modalità di acconto, può essere effettuato successivamente alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). In questo caso si precisa che la fatturazione della diagnosi costituisce avvio del piano di investimento.

Si ricorda, infine, che la diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le grandi imprese e per le imprese energivore. In quanto costituisce obbligo normativo. In questo caso potrà essere presa in considerazione la Diagnosi in corso di validità presentata ad ENEA .

Numerazione: 2

Titolo: Eternit

Domanda:

Si chiede se la sostituzione del tetto del capannone fornito di copertura in eternit rientra tra le spese ammissibili.

Risposta:

I costi sostenuti per lo smaltimento dell'amianto non sono ammissibili. Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.

Numerazione: 3.a

Titolo: Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.

Domanda:

Possono essere oggetto di contributo le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature?

Risposta:

Sì, purché coerente, congruo, direttamente funzionale e rivolto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'Avviso (risparmio energetico).

Si precisa che sono in ogni caso esclusi gli interventi costituiti da mero adeguamento normativo, quelli meramente sostitutivi che non siano riconducibili a processi di efficientamento energetico e quelli volti ai cambiamenti o adeguamenti periodici, di cui al comma 3 art. 9 dell'Avviso.

Numerazione: 3.b

Titolo: Diagnosi Energetica

Domanda:

E' oggetto di contributo anche la spesa per la diagnosi energetica? Tale spesa va sostenuta ex ante?

Risposta:

Si rimanda alla risposta 1.c. o alla tematica "ammissibilità delle spese: diagnosi energetica".

Numerazione: 10.b

Titolo: Costi di allacciamento

Domanda:

Nel caso di un progetto che preveda un impianto di trigenerazione a metano in un luogo non raggiunto dalla rete, sono ammissibili i costi di allacciamento?

Risposta:

I costi di allacciamento non sono considerati costi ammissibili. Le spese ammissibili sono quelle previste dall'Art. 11 dell'Avviso.

Numerazione: 13

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

Premesso che nel bando, a pagina 42, si legge: "La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento in quanto attività

propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico. (...).

Il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica"; Tanto premesso si chiede quale sia l'ipotesi corretta, tra quelle di seguito specificate, nel caso della media impresa Alfa che, a fronte di una spesa complessiva a titolo di pagamento della diagnosi energetica pari ad 8.000 €, provveda a versare un acconto di € 4.000 entro il 31 luglio 2019 e la restante parte, pari ad ulteriori 4.000 €, in data successiva all'invio della domanda (ipoteticamente inviata il primo giorno utile, cioè il 26 settembre 2019):

- l'Azienda Alfa può beneficiare del contributo previsto dal bando per la seconda quota, in quanto versata in data successiva all'invio telematico della domanda di concessione dell'agevolazione; oppure
- in virtù dell'acconto versato in data antecedente all'invio telematico della domanda (nel ns caso entro il 31.07.2019), non possa beneficiare del contributo previsto dal bando in oggetto per l'intera somma versata a titolo di pagamento della diagnosi energetica?

Risposta:

Si veda la risposta 1.c o la tematica "ammissibilità delle spese: diagnosi energetica".

Numerazione: 14

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

Sono ammissibili le spese sostenute per una Diagnosi Energetica redatta da un EGE (in conformità al D.Lgs. 102/2014) ma fatturate dall'azienda (non ESCO certificata UNI11352) della quale l'EGE è dipendente? In caso di risposta affermativa, sarebbe sufficiente presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa della quale l'EGE è dipendente che attesti tale rapporto di lavoro subordinato?

Risposta:

Si. L'importante è che la diagnosi è redatta su carta intestata della società fornitrice e confermata dal legale rappresentante della società fornitrice. Si specifica, infine, che il preventivo e la fattura devono essere intestati al soggetto richiedente il contributo ed emessi da un soggetto fornitore esterno all'azienda (non è necessario possedere la qualifica di ESCO o EGE).

Numerazione: 15

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

In merito alla diagnosi energetica, questa deve essere già stata redatta e presente prima del 02/07/19 oppure può essere redatta ed inviata successivamente con gli altri allegati a decorrere dal 23/07/19?

Risposta:

La diagnosi energetica costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso in quanto deve suggerire gli interventi di efficientamento energetico che costituiranno il piano degli investimenti. Pertanto, essa sarà redatta prima della definizione degli interventi che costituiranno il piano. Si precisa, altresì, che essa rappresenta un allegato alla domanda di contributo e in quanto tale il relativo caricamento in piattaforma si potrà effettuare, come per gli altri allegati, dal giorno 23 luglio 2019. (comma 4 art. 12 dell'Avviso). La diagnosi energetica dovrà essere eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 104/12 nonché secondo

le indicazioni e i contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso.

Numerazione: 16

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

All'articolo 10 del bando si stabilisce che "i piani di investimento aziendale possono essere avviati successivamente alla pubblicazione dell'Avviso sul BURC";

- nell'Allegato A (pag. 42), in riferimento alle spese per il rilascio, da parte di un tecnico esterno all'azienda, della diagnosi energetica, si legge che "il relativo costo è comunque ammissibile ad agevolazione solo se il pagamento per la prestazione è effettuato successivamente alla data di inoltro della domanda telematica".

Tanto premesso, si chiede quale delle due seguenti ipotesi sia quella corretta:

a. la data del contratto stipulato tra un tecnico o società che eroga la diagnosi energetica e l'impresa richiedente il beneficio può essere antecedente al 4 giugno 2019, purché i costi siano sostenuti in data successiva all'invio telematico della domanda, oppure:

b. è richiesto che la stipula del contratto per l'erogazione della diagnosi tra fornitore e impresa richiedente il beneficio, nonché il documento stesso della diagnosi energetica, riporti una data successiva al 4 giugno 2019, affinché i relativi costi risultino ammissibili al contributo.

Risposta:

Si rimanda alla risposta 1.c. o alla tematica "ammissibilità delle spese: diagnosi energetica".

Numerazione: 18

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

Avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti:

- premesso che "la presenza della diagnosi energetica, eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi che saranno pubblicati in piattaforma entro la data del 02/07/2019", costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso, nel caso di una società multisito che ha effettuato la Diagnosi Energetica 2015 sui propri siti a maggior consumo non localizzati in Regione Campania, il requisito si ritiene comunque soddisfatto? Oppure è necessario che la diagnosi sia stata effettuata su un sito localizzato nella Regione Campania?
- qualora venga effettuata una diagnosi energetica secondo le specifiche di cui sopra per un sito localizzato in Regione Campania entro la data ultima di invio della Domanda di contributo (18 ottobre 2019) allegandola alla restante documentazione richiesta, il requisito può ritenersi soddisfatto?
- qualora la diagnosi energetica di cui sopra venga effettuata entro la scadenza del 05/12/2019 prevista dalla normativa vigente, il requisito potrebbe ritenersi soddisfatto derogando il termine del 18 ottobre 2019 previsto per la partecipazione al bando?

Risposta:

La diagnosi energetica costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso in quanto deve suggerire gli interventi di efficientamento energetico che costituiranno il piano degli investimenti. Pertanto, essa deve riguardare la sede

operativa oggetto del programma d'investimento candidato e deve essere redatta prima della definizione degli interventi che costituiranno il piano. Si precisa, altresì, che essa rappresenta un allegato alla domanda di contributo e in quanto tale il relativo caricamento in piattaforma si potrà effettuare, come per gli altri allegati, dal giorno 23 luglio 2019. (comma 4 art. 12 dell'Avviso). La diagnosi energetica dovrà essere eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 104/12 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso.

Numerazione: 22

Titolo: Veicoli

Domanda:

Tra le spese ammissibili è possibile far rientrare la sostituzione di un furgone euro 3 con un furgone ibrido o elettrico finalizzato all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, in quanto utile ai fini dell'attività produttiva stessa poiché tra i servizi offerti dall'azienda rientra la consegna del materiale acquistato?

Risposta:

Le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada non sono ammissibili (cfr. art. 11 co. 5 dell'Avviso).

Numerazione: 28

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

La diagnosi energetica deve essere redatta obbligatoriamente

Risposta:

SI, la diagnosi energetica costituisce requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso in quanto deve suggerire gli interventi di efficientamento energetico che costituiranno il piano degli investimenti.

Numerazione: 30

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

In merito alla domanda PON FESR 2014-2020 Energia Sostenibile, esiste un fac simile o esempio per la redazione della diagnosi energetica? PS: è obbligatorio usare un software specifico per la diagnosi?

Risposta:

La diagnosi deve essere eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014 (la conformità ai criteri di cui all'allegato 2 del decreto 102/14 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247- 1- 2- 3- 4) nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi pubblicati sulla piattaforma e sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019. No, non c'è un software specifico.

Numerazione: 32.a

Titolo: Leasing

Domanda:

Le attrezzature rientranti nell'oggetto del bando, acquistate in leasing possono essere finanziate?

Risposta:

No. Le spese per acquisti non diretti come il leasing, non sono ammesse ai sensi del presente Avviso.

Numerazione: 33.b**Titolo:** Sostituzione veicoli; attività di trasporto merci su strada**Domanda:**

Siccome all'interno dell'Avviso si fa riferimento ad attività di trasporto merci su strada IN CONTO TERZI, ponendo dei limiti, si richiede se sono ammissibili a contributo le spese per la sostituzione di veicoli per il trasporto di merci IN CONTO PROPRIO, che comportino un effettivo incremento dell'efficienza energetica, sempre che il piano di efficientamento sia coerente, congruo, direttamente funzionale e rivolto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'Avviso.

Risposta:

No. Le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada non sono considerate ammissibili. Si precisa, altresì, che il limite all'attività di trasporto merci su strada in conto terzi esposto in domanda, riguarda il limite del massimale del contributo concedibile in *de minimis* per l'attività *de quo*. Al riguardo, si riporta, che nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «*de minimis*» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. (*art. 3 "Aiuti de minimis" Reg. UE 1407/2013*).

Numerazione: 33.f**Titolo:** Mezzi di trasporto.**Domanda:**

Posto che l'Avviso vieta le spese per veicoli che operano trasporto merci, da ciò si evince che è possibile invece sostituire veicoli per il trasporto di persone con veicoli nuovi che comportino un effettivo efficientamento energetico, sempre che il piano di efficientamento sia coerente, congruo, direttamente funzionale e rivolto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'Avviso. Si richiede pertanto una conferma in merito.

Risposta:

I mezzi di trasporto di persone sono spese ammissibili mentre non sono spese ammissibili i mezzi di trasporto di merci su strada. Si sottolinea, tuttavia, che il piano di investimento deve essere suggerito dalla diagnosi in esito ad un'analisi sulla riduzione dei consumi di energia primaria (quindi non solo sotto l'aspetto del risparmio economico). Si ricorda, infatti, che l'avviso ha come obiettivo primario e fondamentale il raggiungimento di una effettiva e maggiore efficienza energetica e non di mera innovazione tecnologica e/o ammodernamento produttivo e che la riduzione delle emissioni climalteranti costituisce un elemento di premialità ma non rientra, di per sé, tra gli interventi ammissibili in assenza di efficientamento energetico. Si sottolinea, infine, che il piano deve raggiungere un punteggio minimo di 60 punti su 100 sulla base dei criteri di valutazione del progetto di cui all'Allegato B dell'Avviso.

Numerazione: 34.a**Titolo:** Leasing

Domanda:

Le attrezzature rientranti nell'oggetto del bando, acquistate in leasing possono essere finanziate?

Risposta:

No. Le spese per acquisti non diretti (es. leasing) non sono ritenute ammissibili ai sensi del presente Avviso.

Numerazione: 38

Titolo: Opere murarie

Domanda:

La richiesta riguarda l'ammissibilità della spesa per la realizzazione di una sovrastruttura in ferro rispetto al locale per cerimonie dell'albergo sulla quali poi installare pannelli fotovoltaici e se tale sovrastruttura in ferro può essere preventivata attraverso il computo metrico?

Risposta:

La spesa è ammissibile nei limiti percentuale del 30% delle spese ammissibili del piano degli investimenti in quanto assimilata alle opere murarie.

Numerazione: 39

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:

Siccome non abbiamo la figura interna per la redazione della diagnosi energetica, ma dobbiamo avvalerci della professionalità di un tecnico esterno con la conseguenziale elargizione di un compenso, la domanda è la seguente se il progetto sarà escluso e non finanziabile, saranno rimborsati i costi sostenuti per la diagnosi? Oppure si può inviare in questa fase un preliminare di diagnosi e la definitiva sarà inoltrata nel caso di accettazione del contributo?

Risposta:

Se la domanda di contributo dovesse, a seguito di istruttoria, risultare inammissibile, il costo sostenuto per la redazione della diagnosi non verrà riconosciuto. Si precisa, altresì, che la diagnosi energetica costituisce un requisito propedeutico di partecipazione al presente Avviso ed, in quanto tale, deve contenere gli interventi ammissibili che costituiranno il piano degli investimenti. Pertanto, essa costituisce un allegato obbligatorio alla domanda di contributo e il relativo caricamento in piattaforma, così come per gli altri allegati, deve avvenire prima dell'invio della domanda. Alla luce di quanto esposto, inoltre, si precisa, che la diagnosi energetica deve essere eseguita secondo le specifiche di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi esposti nell'Allegato 3 del DD.n. 208 del 25/06/2019 pubblicato sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019 e sulla piattaforma informatica dedicata all'Avviso e pertanto non sarà ammissibile un documento preliminare che non contenga quanto indicato. La spesa per la diagnosi energetica può essere riconosciuta nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili del piano degli investimenti e comunque fino ad un contributo massimo di euro 5.000. *(lett. b art. 9 dell'Avviso).*

Numerazione: 46

Titolo: Ammissibilità delle spese

Domanda:

Un'azienda (Codice ATECO 2007 38.11.00) ha usufruito nel 2014 del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007/13 (POI Energie), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione destinata interamente all'autoconsumo, per un importo prossimo a 800.000 €. L'impianto in questione è stato connesso alla rete elettrica nel 2015 ed ha fornito energia fino al luglio 2018 quando a causa di un incendio che ha interessato alcune strutture dell'azienda è stato parzialmente distrutto. E' intenzione dell'azienda ricostruire la porzione di impianto compromessa e potenziare lo stesso aggiungendo altri moduli fotovoltaici per ottenere una potenza totale nominale superiore a quella iniziale (che ha goduto dell'agevolazione nel 2014).

- E' possibile oggi usufruire della misura POR FESR 2014/20. ASSE 4 – O.S. 4.2, per la ricostruzione dello stesso con potenziamento della taglia finale dell'impianto?
- E' possibile ottenere la concessione del contributo pari a 200.000 € anche se l'importo dei lavori supera ampiamente i 400.000 € ?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del presente avviso sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre processi di efficientamento energetico/ risparmio di energia. Pertanto è possibile usufruire dell'incentivo previsto solo ed esclusivamente per la quota riguardante il potenziamento dell'impianto fotovoltaico. Per l'attività d'installazione di impianti a fonti rinnovabili si ricorda che essa è ammessa a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato. Il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Scheda tecnica del Piano, sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia dell'impianto. Non sono posti limiti massimi al Piano di Investimento, fermo restando il limite di contributo di € 200.000,00. Pertanto, laddove il piano di investimento dovesse superare l'importo di € 400.000,00, l'intensità di aiuto scenderebbe al di sotto del 50%.

Numerazione: 55

Titolo: Spese non ammissibili

Domanda:

Può accedere al bando una società che presenta due fatture antecedenti il 03/06/2019 per acquisto di impianto fotovoltaico non ancora installato e i cui pagamenti non sono stati ancora completati?

Risposta:

No. Sono ammissibili solo spese successive alla pubblicazione sul BURC dell'Avviso. Inoltre si ricorda che gli interventi devono essere suggeriti da una diagnosi energetica.

Numerazione: 57

Titolo: Mezzi di trasporto

Domanda:

Con la presente si chiede se un'azienda che si occupa di trasporto con il presente finanziamento può acquistare dei furgoni elettrici con annesse postazioni fotovoltaiche per la ricarica degli stessi.

Risposta:

I mezzi di trasporto di persone sono spese ammissibili mentre non sono spese ammissibili i mezzi di trasporto di merci su strada. Si sottolinea, tuttavia, che il piano di investimento deve essere suggerito dalla diagnosi in esito ad un'analisi sulla riduzione dei consumi di energia primaria (quindi non solo sotto l'aspetto del risparmio economico). Si ricorda, infatti, che l'avviso ha come obiettivo primario e fondamentale il raggiungimento di una effettiva e maggiore efficienza energetica e non di mera innovazione tecnologica e/o ammodernamento produttivo e che la riduzione delle emissioni climalteranti costituisce un elemento di premialità ma non rientra, di per sé, tra gli interventi ammissibili in assenza di efficientamento energetico. Si sottolinea, infine, che il piano deve raggiungere un punteggio minimo di 60 punti su 100 sulla base dei criteri di valutazione del progetto di cui all'Allegato B dell'Avviso.

Numerazione: 61

Titolo: Opere edili

Domanda:

Con riferimento al bando di efficientamento energetico, si chiede se i lavori oggetto dell'investimento possono essere realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, essendo la stessa un'azienda che opera nel campo delle costruzioni.

Risposta:

No, l'intervento può essere realizzato direttamente dall'impresa beneficiaria. In questo caso si avrebbe una duplicazione del contributo. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 11 comma 5 dell'Avviso, è indicato che non saranno ammesse in nessun caso le spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate da amministratori o soci dell'impresa richiedente il contributo o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi e parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati.

Numerazione: 63.c

Titolo: Sostituzione infissi

Domanda:

La sostituzione di infissi è ritenuta spesa ammissibile anche se questi vengono installati negli uffici amministrativi oltre che nei locali dove viene realizzata l'attività produttiva?

Risposta:

Anzitutto si precisa che gli interventi di efficientamento energetico sono ammissibili in più unità locali purché in ciascuna di esse siano svolte attività economiche non ricadenti tra le attività economiche escluse di cui all'art. 5 dell'Avviso. La verifica dell'attività economica ammissibile viene effettuata sul codice ateco primario/prevalente dell'unità locale oggetto dell'intervento riscontrato in visura camerale. Per la sostituzione di infissi si rimanda alla Faq n. 48 o alla tematica "Interventi ammissibili" e si precisa, che ai sensi dell'art. 9 comma 3 del presente Avviso sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre processi di efficientamento energetico/ risparmio di energia. Si sottolinea, infine, che il piano degli investimenti costituito dagli interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi energetica deve raggiungere un punteggio minimo di 60 punti su 100 sulla base dei criteri di valutazione del progetto di cui all'Allegato B dell'Avviso.

Attività economiche escluse/ Settori esclusi

Numerazione: 3.c

Titolo: Attività economiche escluse

Domanda:

Può presentare la domanda di contributo una società che svolge attività immobiliare?

Risposta:

Si, in quanto l'attività non rientra tra le attività economiche escluse di cui all'art. 5 dell'Avviso. Si ricorda, infine, che per verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale. Ovviamente l'intervento di efficientamento energetico dovrà riguardare l'unità locale dell'impresa (ovvero dove l'impresa svolge la propria attività) e non in un immobile (unità locale) concesso in fitto ad altra impresa. In tal caso la richiesta contributo dovrà essere presentata dall'impresa locataria.

Numerazione: 9

Titolo: Attività economiche escluse

Domanda:

In riferimento alle attività ammissibili, si richiede se il codice ateco (inteso come prevalente) 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole) ovvero se un'impresa che svolge prevalentemente attività di agriturismo con piscina (pur avendo tra i propri codici ateco produzione primaria dei prodotti agricoli) rientri tra le imprese ammissibili.

Risposta:

Si se l'impresa è in grado di garantire la separazione delle attività e distinzione dei costi (investimento effettuato esclusivamente per le attività ammissibili) e che l'investimento sia destinato esclusivamente all'unità locale con codice ateco prevalente ammissibile. Infatti l'Avviso prescrive che:

- "qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo." Tale separazione potrà essere verificata dalla Regione Campania anche in sede di controllo in loco,
- "Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale";

Ad esempio l'investimento (installazione di impianto fotovoltaico) ed il conseguenziale risparmio di energia potrà riguardare gli alloggi ma non potrà essere effettuato ed utilizzato per gli immobili, le attrezzature, i macchinari, ecc. pertinenti alla produzione primaria.

Numerazione: 10.a

Titolo: Attività economiche escluse

Domanda:

In riferimento all'articolo 5 comma 2, "qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo". Nel caso di impresa agricola che tra le sue attività ha la produzioni di prodotti caseari, (con relativo ateco) in luogo fisicamente distinto (altra località o capannone esclusivamente adibito ad attività di produzione e commercializzazione), un progetto di investimento che coinvolga esclusivamente tale luogo o fabbricato risulterebbe finanziabile ?

Risposta:

Si se l'investimento è destinato esclusivamente all'unità locale con codice ateco prevalente ammissibile e se l'impresa è in grado di garantire la separazione delle attività e distinzione dei costi (investimento effettuato esclusivamente per le attività ammissibili).

Infatti l'Avviso prescrive che:

- "Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale";
- "qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo." Tale separazione potrà essere verificata dalla Regione Campania anche in sede di controllo in loco.

Ad esempio se l'investimento consiste nell'installazione di un impianto fotovoltaico, lo stesso ed il conseguenziale risparmio di energia dovrà riguardare esclusivamente l'immobile (con codice ateco prevalente ammissibile) e l'attività ammissibile ma non potrà essere effettuato ed utilizzato per gli immobili, le attrezzature, i macchinari, ecc. pertinenti alla produzione primaria.

Numerazione: 17

Titolo:

Domanda:

Con riferimento all'Avviso in oggetto ed all'art. dianzi specificato, si chiede di confermare se:

Una Società di servizi, operante nel settore ecologico e della depurazione, titolare di un ciclo produttivo aziendale rivolto al mercato, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, interamente partecipata al 100% da un Ente Pubblico Economico, può essere considerata tra i soggetti beneficiari ammissibili ai sensi dell'art. 6.

Risposta:

L'importante è non ricadere nei settori economici esclusi di cui all'articolo 5 (verificare codice ateco primario). In relazione alla partecipazione pubblica si specifica che ai sensi dell'allegato 1 del reg. UE n. 651/2014 *"un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici,*

a titolo individuale o congiuntamente.” Pertanto se l’impresa, come sembra dalla descrizione fatta in domanda (ma è necessario verificare codice ateco), rientra nei settori economici ammissibili può partecipare all’Avviso ma in quanto Grande Impresa non possiede il requisito di priorità (cfr. art. 12 dell’Avviso).

Numerazione: 26

Titolo: Settori esclusi

Domanda:

Un’azienda che produce mozzarella in provincia di Napoli, siccome la nostra azienda è in continua crescita, e stiamo facendo dei grossi investimenti avevamo deciso di partecipare al bando sull’efficientamento energetico, volevo chiedere se cortesemente mi potete dare un supporto, in quanto la nostra azienda essendo un caseificio può partecipare al bando, produciamo formaggi freschi a pasta filata e ricotta, il nostro codice ateco è 10.51.2 codice nace 10.51. Tra gli interventi volevamo installare un MICROCOGENERATORE, VOLEVAMO SOSTITUIRE GLI INFISSI DEGLI UFFICI CON INFISSI DI NUOVA GENERAZIONE, VOLEVAMO INSTALLARE DEGLI INVERTER DI NUOVA GENERAZIONE SUI MOTORI DELLE NOSTRE MACCHINE DI PRODUZIONE (tutti ammissibili vero e il caso di specificare che il risparmio energetico debba essere sostanziale?)

Risposta:

D. R. Si se l’investimento è destinato esclusivamente all’unità locale con codice ateco prevalente ammissibile (in questo caso 10.51.2) e se l’impresa è in grado di garantire la separazione delle attività e distinzione dei costi (investimento effettuato esclusivamente per le attività ammissibili). Infatti l’Avviso prescrive che :

- “Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell’unità locale in cui si realizza l’intervento rilevato dalla visura camerale”;
- “qualora un’impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell’ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo.” Tale separazione potrà essere verificata dalla Regione Campania anche in sede di controllo in loco.

Ad esempio il microgeneratore ed il conseguenziale risparmio di energia dovrà riguardare esclusivamente l’immobile (con codice ateco prevalente ammissibile) e l’attività ammissibile ma non potrà essere effettuato ed utilizzato per gli immobili, le attrezzature, i macchinari, ecc. pertinenti alla produzione primaria. Gli interventi indicati risultano tutti ammissibili fermo restando devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche di cui all’allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi pubblicati sulla piattaforma informatica dedicata all’Avviso e sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019.

Numerazione: 27

Titolo: Settori esclusi

Domanda:

Un'azienda che lavora prodotti agricoli e li commercializza, CODICE ATECO 01.63, può accedere al finanziamento.

Risposta:

No. Il codice ateco 01.63 non è ammissibile.

Numerazione: 29

Titolo: Settori esclusi

Domanda:

Vorrei sapere se un'impresa sociale che svolge attività di scuola (privata) può accedere al bando di efficientamento energetico pubblicato il 3 giugno 2019, fermo restante le regole fissate dal bando.

Risposta:

Si in quanto attività economica non esclusa ed iscritta al registro imprese nonché in possesso di almeno un bilancio/ dichiarazione dei redditi.

Numerazione: 35

Titolo: Aziende vinicole/ cooperative agricole

Domanda:

Volevo sapere se al bando efficientamento potessero partecipare anche aziende vinicole e cooperative agricole.

Risposta:

Si precisa innanzitutto che ai fini dell'ammissibilità per poter rispondere bisogna indicare il codice ateco prevalente dell'unità locale oggetto dell'intervento (in questa FAQ non esplicitato). Tuttavia si riportano alcuni principi generali:

- le attività comprese nella Sezione A del Codice Ateco "Agricoltura" non sono ammissibili. In riferimento alle aziende vinicole, per esempio, sono considerate attività escluse ai sensi dell'Avviso, quelle contrassegnate dal codice ateco 01.21.
- coltivazione di uva (es. coltivazione di uva da vino e da tavola in vigneti, produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria). Sono escluse dalla classe 01.21 la produzione di vino da uve prevalentemente non di produzione propria;
- qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo." Tale separazione potrà essere verificata dalla Regione Campania anche in sede di controllo in loco;
- al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale.

Infine, si rimanda alle Faq n. 9 e 10.a o alla tematica "Attività economiche escluse" e alla Faq n. 26 tematica "Settori esclusi".

Titolo di disponibilità dell'immobile

Numerazione: 3.d

Titolo: Titolo di disponibilità dell'immobile

Domanda:

Quale deve essere la durata del contratto di fitto e/o di comodato?

Risposta:

Il titolo di disponibilità dell'immobile deve essere vigente al momento dell'inoltro della domanda (o in caso di unità locale non costituita al momento della richiesta di erogazione) e per tutta la durata dell'investimento. Si ricorda, tuttavia, che alla lettera c) dell'art. 20 "Obblighi del soggetto beneficiario", l'Avviso prescrive che è necessario "mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo" (tra cui la disponibilità dell'immobile). A tal fine, laddove occorre, la Regione potrà richiedere il titolo di disponibilità anche nelle successive fasi di erogazione per verificarne la vigenza.

Numerazione: 80

Titolo: Titolo di disponibilità dell'immobile

Domanda:

Ai fini della partecipazione al bando, è valido come titolo di disponibilità dell'immobile un atto preliminare di compravendita con patto di riservato dominio?

Risposta:

Se al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo, l'unità locale oggetto dell'intervento non risulta, dalla visura camerale dell'impresa richiedente il contributo, ancora attiva e operativa, l'impresa richiedente dovrà impegnarsi ad attivarla alla data di richiesta dell'erogazione dell'agevolazione a titolo di acconto o di saldo. In questo caso, la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa deve essere ottenuta entro la data di richiesta dell'erogazione dell'agevolazione a titolo di acconto o di saldo. Pertanto in fase di compilazione della domanda l'impresa può optare per l'unità operativa non ancora costituita e non allegare il titolo di disponibilità dell'immobile (che sarà obbligatorio allegare alla data di richiesta dell'erogazione dell'agevolazione a titolo di acconto o di saldo)

Numerazione: 91

Titolo: Titolo di disponibilità dell'immobile

Domanda:

Nel caso il soggetto proponente sia proprietario dell'immobile al fine di dimostrare il "Titolo di disponibilità dell'immobile/i" è sufficiente

la visura catastale aggiornata?

Risposta:

No. E' necessario allegare il titolo di disponibilità dell'immobile in quanto l'eventuale visura catastale, sebbene aggiornata, ha solo un valore integrativo.

Cumulo del contributo

Numerazione: 4

Titolo: Cumulo del contributo

Domanda:

Se ho capito bene non c'è cumulabilità con aiuti di Stato nel momento in cui tale aiuto supera l'intensità del contributo, è così? L'azienda quindi potrebbe fare richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica per gli interventi realizzati se questi non superano il contributo regionale?

Risposta:

Il contributo concesso ai sensi del presente Avviso: non è cumulabile, con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;

- può essere cumulato con aiuti «de minimis» concessi a condizione che non superino il massimale pertinente.

Tanto premesso, al fine di verificare in quale delle due casistiche sopra riportate ci si trovi, ovvero se l'altra agevolazione non costituisce aiuti di stato, resta a carico dell'impresa l'onere di verificare la natura delle altre agevolazioni e la verifica va effettuata con i soggetti che le concedono.

Infine, non sono in ogni caso ammesse sovracompensazioni delle spese effettuate per la realizzazione del piano di investimento aziendale qualora la copertura dell'investimento sia, in tutto o in parte, assicurata attraverso altre forme di sostegno pubblico, anche se non costituite da aiuti di Stato, a copertura delle spese ammissibili. Per esempio, ipotizziamo che:

- Il Piano di investimento aziendale prevede la sostituzione degli infissi con altri ad alta efficienza per un ammontare complessivo 70.000 €;
- L'intensità massima di aiuto concedibile con l'Avviso regionale è il 50% delle spese ammissibili per l'efficientamento energetico con un massimale di 200.000 € in tre esercizi finanziari;
- La sostituzione degli infissi rientra anche tra gli interventi di riqualificazione energetica che fruiscono dell'Ecobonus che prevede una detrazione IRES del 50%.

E' possibile richiedere entrambe le agevolazioni evitando sovracompensazioni ricevendo:

- il contributo in conto capitale del 50%, pari a € 35.000, tramite l'Avviso regionale (fermo restando la necessità che il Piano di investimento raggiunga il punteggio minimo di 60 punti);
- la detrazione IRES del 50% sul resto della spesa rimasta scoperta e non agevolata dall'Avviso regionale, calcolata, quindi, in questo modo:

$$70.000 \text{ €}; - 35.000 \text{ €}; = 35.000 \text{ €}$$

parte della spesa non coperta da contributo regionale (importo su cui calcolare la detrazione)

$$35.000 \text{ €}; \times 50 \% = 17.500 \text{ €};$$

detrazione massima ottenibile (1.750 €; all'anno per 10 anni)

Numerazione: 8

Titolo: Cumulo del contributo

Domanda:

Si richiede se tale agevolazione è cumulabile con: conto termico, ecobonus, certificati bianchi.

Risposta:

In quanto agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, l'Ecobonus non costituisce un aiuto di Stato e pertanto può essere cumulato con il contributo di cui al presente Avviso, fermo restando il divieto di sovracompensazione rispetto alle spese ammissibili.

Resta a carico dell'impresa l'onere di verificare con il soggetto che concede le agevolazioni se le stesse costituiscono aiuto di stato o meno e in caso positivo, a quale regime di aiuti si faccia riferimento. Per quanto riguarda il Conto Termico e i certificati bianchi, la verifica deve essere fatta con il GSE.

Infine, si rimanda alla faq n. 4. o alla tematica cumulo del contributo.

Numerazione: 32.b

Titolo: Cumulo del contributo

Domanda:

L'eventuale finanziamento Regionale è cumulabile con il credito d'imposta?

Risposta:

Si rimanda alla FAQ n. 4 tematica "Cumulo del contributo"

Numerazione: 33.a

Titolo: Cumulo del contributo

Domanda:

All'Art. 8 comma 1 dell'Avviso si evince, tra gli altri, che tale contributo NON è cumulabile "...con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di FINANZIAMENTO DEL RISCHIO se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione". Si richiedono chiarimenti in merito a tale dicitura, utilizzata in tale articolo dell'Avviso.

Risposta:

Si rimanda alla **Faq n. 4** o alla tematica "**Cumulo del contributo**" i cui contenuti sono, tra l'altro, comprensivi di alcuni esempi pratici.

La normativa di riferimento al riguardo, seguita nel presente Avviso è il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». (v. art. 5 Cumulo).

Numerazione: 34.b

Titolo: Credito d'imposta

Domanda:

L'eventuale finanziamento Regionale è cumulabile con il credito d'imposta?

Risposta:

Si rimanda alla Faq n. 4 o alla tematica "Cumulo del contributo".

Numerazione:36

Titolo: Super-ammortamento

Domanda:

Si può cumulare il contributo con il superammortamento? Nel senso, se il mio piano di investimento è 100.000 e il contributo è di 50.000 sulle restanti 50.000 posso aderire al superammortamento?

Risposta:

Il super-ammortamento in quanto agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, non costituendo un aiuto di Stato può essere cumulato con il contributo di cui al presente Avviso, fermo restando il divieto di sovracompensazione rispetto alle spese ammissibili. Si rimanda anche alla Faq n. 4 o alla tematica "Cumulo del contributo".

Numerazione: 45

Titolo: Conto termico

Domanda:

Un'azienda che opera nel settore delle rinnovabili richiede informazioni sull'eventuale cumulabilità con il conto termico.

Risposta:

Si rimanda alle Faq n. **4** e **8** o alla tematica "Cumulo del contributo".

Numerazione: 47.a

Titolo: Cumulo del contributo

Domanda:

Vorrei capire se la mia azienda può portare avanti entrambe le seguenti misure:

1. Programma operativo Regionale F.E.S.R. 2014-2020, Asse 4 "Energia sostenibile" – Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese – Concessione di contributi a favore delle imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, Regione Campania;
2. Agevolazione fiscale per il risparmio energetico, Agenzia delle Entrate (la misura prevede una detrazione fiscale dall'Irpef e dall'Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

Preciso che le due misure avranno come oggetto della domanda interventi differenti (ad es. per una la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, per l'altra la realizzazione del cappotto termico, cambio degli infissi, acquisto installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione dell'unità).

Risposta:

Si rimanda alla FAQ 4 o alla tematica "cumulo del contributo"

Rating di legalità

Numerazione: 5

Titolo: Rating di legalità

Domanda:

In relazione a quanto previsto dall' Articolo 12.4 del suddetto Avviso, si chiede se quanto previsto alla lettera E (Documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità – rating di legalità) sia:

- da considerarsi documento essenziale, pena l'esclusione della domanda stessa, ovvero unicamente come criterio di selezione che dà diritto ad un punteggio aggiuntivo, così come indicato nell'Allegato B all' Avviso?

Risposta:

Il possesso del rating di legalità non rappresenta un requisito di ammissibilità.

Se l'impresa è in possesso del rating di legalità, in quanto risulta essere iscritta nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ha diritto ad una premialità di 3 punti nella valutazione del progetto di investimento (Allegato B all'Avviso – Criteri di valutazione del progetto).

Numero unità locali/Unità locali/ Unità locale non ancora costituita

Numerazione: 6

Titolo: Numero unità locali

Domanda:

E' possibile eseguire un intervento di efficientamento energetico su più di una sede?

Risposta:

Si. Gli interventi di cui all'articolo 9 dell'Avviso, possono riguardare più unità locali.

Numerazione: 12

Titolo: Numero unità locali

Domanda:

Si intende sapere se un'impresa può presentare un Piano di Investimento Aziendale articolato su due distinte unità locali, atteso che entrambe le unità locali sono situate in aree ammissibili all'intervento.

Risposta:

Il presente Avviso non esclude che gli interventi possano essere realizzati su più unità locali. Al riguardo, si precisa che, poiché gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, tale documento dovrà riguardare le due distinte unità locali oggetto dell'intervento.

Numerazione: 63.a

Titolo:

Domanda:

E' possibile realizzare investimenti su più unità locali?

Risposta:

Si rimanda alla Faq n. **6** o alla tematica "Unità locali"

Numerazione: 64.b

Titolo:

Domanda:

Società operante sul territorio della provincia di Napoli (Attività supermercato) avente diversi punti vendita, può presentare più richieste di finanziamento per ogni progetto relativo ad ogni punto vendita oppure deve presentare un'unica richiesta per tutti i suoi punti vendita? In tal caso quali sono i limiti di richiesta da inviare? Quali sono i limiti qualora sussistano in termini economici?

Risposta:

Il soggetto richiedente deve presentare una sola domanda di contributo. Gli interventi di efficientamento energetico possono riguardare più unità locali ma il progetto deve essere unico derivante da una sola diagnosi energetica. Diagnosi e Piano dovranno, pertanto, comprendere tutti gli interventi afferenti le diverse unità locali interessate. Inoltre, si precisa che, le attività esercitate in ciascuna delle unità locali non devono ricadere tra le attività economiche escluse di cui all'art. 5 dell'Avviso. Le verifiche sono effettuate sul codice Ateco prevalente/primario di ciascuna unità locale interessata dall'intervento complessivo, riscontrato nella visura camerale. L'importo del piano degli investimenti, per essere ritenuto ammissibile deve essere almeno uguale o superiore a euro 50.000,00 e non sono previsti limiti alla spesa mentre, il contributo massimo concedibile è pari a euro 200.000,00. Pertanto per importi del Piano degli investimenti superiori a euro 400.000,00, il contributo concedibile è sempre pari a euro 200.000,00. Si ricorda, infine, che i soggetti richiedenti possono presentare una sola Domanda di contributo. In caso di presentazione di più Domande sarà presa in considerazione esclusivamente la prima Domanda inviata e le altre saranno considerate nulle (art. 6 co. 3 dell'Avviso).

Numerazione: 82

Titolo: Unità locale non ancora costituita.

Domanda:

Un'azienda intende realizzare un intervento di efficientamento energetico presso un sito che non è definito come Unità Locale in quanto coincide con la sede legale dell'azienda. Tale sito è stato tuttavia individuato quale "sito produttivo aziendale" a seguito di clusterizzazione operata ai sensi del art. 8 del D.Lgs. 102/2014, della "Guida Operativa ENEA" nonché dei "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese" del Ministero dello Sviluppo Economico (Maggio 2015), e presentato come sito oggetto di interventi di efficientamento energetico all'interno della Diagnosi Energetica presentata dall'azienda su portale web dell'ENEA a dicembre 2015. Dal momento che il sito oggetto dell'intervento, pur essendo sito produttivo ai sensi del D.Lgs 102/2014, non è attualmente presente nella visura camerale, si chiede come ottemperare alla richiesta di costituzione dello stesso quale UL, e come procedere ai fini della trasmissione della documentazione che ne comprovi l'apertura.

Risposta:

In caso di unità locale non ancora costituita alla data di presentazione della domanda, sarà possibile presentare la domanda di ammissione al contributo indicando

nell'apposito format, "unità locale non ancora costituita". In tal caso essa dovrà risultare attiva e operativa in regione Campania e dunque riscontrabile in visura camerale, alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione (a titolo di acconto o di saldo), pena la decadenza della concessione. A tal fine il Beneficiario dovrà trasmettere tutta la documentazione atta a comprovare l'apertura e l'operatività dell'unità locale in Campania entro la data suindicata. (lett. b comma 2 art. 6 "Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità"). Qualora la sede operativa coincida con la Sede legale, quest'ultima deve essere regolarmente comunicata e registrata alla Camera di Commercio entro la presentazione della domanda di erogazione.

Numerazione: 87.c

Titolo: Unità locali

Domanda:

Gli interventi possono essere realizzati anche presso più di una unità locale? Es. un'azienda che ha due unità locali può effettuare interventi di efficientamento presso entrambe le sedi?

Risposta:

Si. Si rimanda altresì alle Faq n. 6 e 12 o alla tematica "Unità Locali".

Capacità amministrativa, finanziaria e operativa

Numerazione: 7

Titolo: Capacità amministrativa, finanziaria e operativa

Domanda:

Avendo acquisito il ramo d'impresa di altra impresa, per il requisito del bilancio si possa far valere anche quello dell'impresa cedente.

Risposta:

No perchè soggetti autonomamente obbligati a presentare il bilancio. La capacità amministrativa, finanziaria e operativa, in quanto requisito di ammissibilità di cui alla lett. h comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso, dovrà essere posseduta alla data di presentazione della domanda, dal soggetto richiedente il contributo, a pena di inammissibilità.

Compilazione moduli piattaforma

Numerazione: 11

Titolo: Procedure per registrazione, caricamento ed invio della domanda e degli allegati

Domanda:

In fase di registrazione, a partire dal 2 luglio 2019, quali sono i requisiti da inserire, solo informazioni caratteristiche dell'impresa o già la diagnosi energetica?

Risposta:

A decorrere dal 02 luglio è consentita, nella sezione "**Registrati**" della piattaforma dedicata all'Avviso raggiungibile attraverso il sito sid2017.sviluppocampania.it, la registrazione dei soggetti che intendono partecipare all'Avviso.

Le informazioni richieste in questa fase sono afferenti:

- l'individuazione del soggetto beneficiario che intende partecipare all'Avviso (se azienda, libero professionista o associazione tra liberi professionisti);
- l'anagrafica del soggetto richiedente;
- l'indicazione della casella pec, al fine di ottenere le credenziali di accesso all'area personale.

Solo a decorrere dal 23 luglio sarà possibile compilare i format disponibili in versione editabile e caricare i relativi allegati, tra i quali la diagnosi energetica. Si precisa che solo a decorrere da tale data sarà consentito caricare la diagnosi energetica eseguita secondo i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3 "Contenuti Minimi per la redazione della diagnosi energetica" dell'Avviso e secondo le specifiche di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014.

Pertanto la diagnosi energetica, sebbene requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso, rappresenta un allegato alla Domanda di contributo. La data di caricamento della diagnosi energetica, come per gli altri allegati di cui all'art. 12 dell'Avviso, non dà diritto a priorità nell'ordine cronologico, che invece viene acquisita con il successivo invio della domanda di contributo che sarà consentito solo a decorrere dalle ore 10.00 del 26 settembre 2019 e sino alle ore 13.00 del 18 ottobre 2019, salvo proroghe.

Risparmio energetico

Numerazione: 19

Titolo: Risparmio energetico

Domanda:

In riferimento al bando in oggetto, il Decreto n. 208 del 25 giugno u.s. ha modificato il calcolo del criterio di valutazione "Capacità delle operazioni di promuovere la rispondenza degli edifici agli standard di ecoefficienza ed alle prescrizioni legislative in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della qualità dell'aria nonché concreta misurabilità della riduzione delle emissioni e del risparmio energetico complessivo proposto" in "Rapporto tra il risparmio energetico e il costo dell'investimento complessivo". Si chiede conferma che per risparmio energetico si intende il risparmio economico atteso annuo ovvero qual è l'unità da rapportare al costo dell'investimento. Inoltre, si chiede conferma che il costo dell'investimento complessivo rapportato al risparmio energetico è al netto del costo della diagnosi energetica (caso PMI). R.

Risposta:

Per risparmio energetico si intende il risparmio economico atteso annuo derivanti dagli interventi di efficientamento energetico che costituiranno il piano degli investimenti (risparmio energetico annuo x costo dell'energia). Si precisa inoltre che nel costo dell'investimento devono essere considerate tutte le spese ammissibili previste dall'art. 11 del presente avviso tra cui anche il costo della diagnosi energetica. Al riguardo, si precisa, altresì, che le spese per la diagnosi energetica (ad esclusione di quelle effettuate dalle Grandi Imprese e dalle imprese energivore, in quanto per esse la diagnosi costituisce obbligo normativo) sono considerate ammissibili nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili del piano degli investimenti e comunque fino

a un contributo massimo di 5000 euro se fatturate da un tecnico esterno all'organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa. La diagnosi potrà essere realizzata anche da un tecnico interno ma in questo caso la retribuzione del dipendente non potrà rientrare tra le spese ammissibili e dunque, il costo sarà totalmente a carico dell'impresa. (v. Modifiche all'Avviso pubblicate sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019 e sulla piattaforma informatica dedicata, raggiungibile attraverso il sito www.sid2017.sviluppocampania.it)

Numerazione: 42.c

Titolo: Investimento complessivo

Domanda:

Risparmio energetico/Investimento complessivo: come si calcola e qual è l'unità di misura del risparmio energetico?

Risposta:

Si rimanda alla Faq n. 19 o alla tematica "Ammissibilità delle spese" - Titolo: "Risparmio Energetico".

Calcolo del massimale de minimis

Numerazione: 20

Titolo: Calcolo del massimale de minimis

Domanda:

Qual è la capienza DE MINIMIS per l'eventuale partecipazione al bando per l'efficientamento energetico per una S.r.l. che ha ricevuto degli aiuti di stato pari ad € 176.734,35?"

Risposta:

Il massimale de minimis è di Euro 200.000,00 nell'arco di tre anni. Limitatamente al settore di attività economica del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo massimo è pari a Euro 100.000,00. Pertanto se l'impresa (nel caso di appartenenza ad un settore diverso del trasporto di merci su strada) ha ricevuto agevolazioni pari ad € 176.734,35 negli ultimi tre anni, la stessa potrà ricevere un contributo massimo di ca. 23.000,00. Nel caso in cui l'unità operativa dove si vuole effettuare l'investimento ha un codice ateco primario relativo al settore trasporto di merci su strada, l'impresa non può ottenere il contributo.

Numerazione: 25

Titolo: Calcolo del massimale de minimis

Domanda:

In merito al calcolo del valore de minimis, il bando prevede che venga calcolato dall'"esercizio finanziario in questione e i due precedenti". Il quesito è: per esercizio finanziario in questione si ritiene quello alla data della presentazione della domanda o quello alla data di approvazione del finanziamento? Nel primo caso andrebbero considerati i contributi in de minimis degli anni 2017, 2018, 2019, nel secondo invece, ammettendo che l'azienda venga ammessa nel 2020, avremo: 2018, 2019 e 2020.

Risposta:

Le domande devono essere compilate con i dati attuali e il massimale deve essere rispettato ma sarà in sede di concessione del finanziamento che sarà calcolato il massimale di 200.000 euro, o se del caso di 100.000 euro. Si precisa che il periodo dei tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente Avviso deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi, nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, all'impresa richiedente in riferimento al concetto di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2003.

Ammissibilità degli interventi/ Interventi ammissibili

Numerazione: 21

Titolo: Impianti a fonti rinnovabili

Domanda:

Tra gli interventi ammissibili è possibile far rientrare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili che producono più dell'energia destinata all'autoconsumo?

Ad esempio: ho una struttura di 1000 metri quadri e vorrei installare un impianto fotovoltaico, il rendimento dell'impianto sarebbe superiore all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento. E' possibile installare l'impianto fotovoltaico per l'intera metratura? Oppure bisogna installare un impianto che abbia un rendimento che possa coprire solo l'autoconsumo?

Risposta:

L'attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili è ammessa a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato. Il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Scheda tecnica del Piano, sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

Numerazione: 47.b

Titolo: Interventi ammissibili

Domanda:

Vorrei capire se è possibile considerare interventi validi come oggetto dell'avviso regionale per efficienza energetica, gli interventi che in riferimento alla struttura operativa della mia azienda vengono considerati a completamento delle opere edili dell'immobile aziendale. Quest'ultimo si può definire come struttura semi-realizzata e che verrà completata da un punto di vista edilizio, tenendo presenti anche gli interventi che abbiamo intenzione di considerare per questa misura regionale. Quindi, precisando, nei lavori di completamento sono da comprendere anche gli interventi che oggetto della diagnosi energetica redatta dall'esperto in gestione dell'energia EGE. Inoltre, nella data della presentazione della domanda sarà sicuramente dimostrabile da parte nostra il possesso dell'immobile ma potrà non essere ancora presente in visura l'unità locale ove sono da effettuare gli interventi individuati in diagnosi energetica. E' possibile, a scanso di equivoci, avere ulteriormente delucidazione su significato di "unità locale operativa"?

Risposta:

Si purchè gli interventi di efficientamento energetico previsti non derivino dal rispetto di norme in vigore e prescrizioni (esempio requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, rispetto obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici)

Numerazione: 48**Titolo:** Interventi ammissibili**Domanda:**

Una impresa edile vorrebbe presentare richiesta di accesso al contributo, per la propria sede all'interno della quale non è svolta nessuna attività ma vi sono solo uffici, dedicando il 30% del investimento alla ristrutturazione dell'immobile al fine dell'efficientamento energetico installando pannelli fotovoltaici, e dedicando il 70% restante alla sostituzione degli infissi, al acquisto di macchine per il riscaldamento e raffreddamento. Inoltre non mi risulta comprensibile quanto indicato all'articolo 11 comma 1 lettera d che recita: OPERE MURARIE STRETTAMENTE CONNESSE E DIMENSIONATE, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA FUNZIONALE, AGLI INTERVENTI AMMISSIBILI NEL LIMITE MASSIMO DEL 30% DELLE SPESE AMMISSIBILI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2, ESCLUSI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA C) PER CUI TALE LIMITE NON SI APPLICA; tale ultimo periodo come deve essere correttamente interpretato?

Risposta:

Gli interventi previsti risultano ammissibili purché essi siano compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso. Quanto riportato all'articolo 11 comma 1 lettera d deve essere interpretato nel seguente modo: per gli interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale oggetto dell'investimento (a solo titolo esemplificativo: cappotto termico, sostituzione infissi) non viene applicato il limite massimo del 30 % delle spese del Piano di investimento in quanto l'importo è interamente ammissibile.

Numerazione: 52**Titolo:** efficientamento motori alimentazione veicoli per trasporto di merci su strada**Domanda:**

Appurato che non è possibile la sostituzione di un veicolo per il trasporto di merci su strada, è possibile effettuare un intervento di efficientamento energetico soltanto sul motore di alimentazione di tali veicoli? Ad esempio, un veicolo con un motore a combustione a gasolio può essere efficientato ottimizzando il sistema motore con la tecnologia c.d. Bi-fuel (ovvero, alimentazione mista gasolio e GPL/metano); siccome notoriamente i livelli di consumo specifico (TEP/km) del metano e del GPL sono più bassi rispetto al gasolio, così come i coefficienti di emissione di CO₂, tale intervento potrebbe essere visto come ottimizzazione tecnologica e condurre ad un effettivo efficientamento energetico annesso ad una molto migliorata sostenibilità ambientale. Si richiede pertanto conferma in merito

Risposta:

L'intervento non è ammissibile. A tal proposito si riporta il punto 5 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

«de minimis "(...) Considerando l'eccesso di capacità nel settore e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi (...). Pertanto l'intervento, sebbene afferente l'ottimizzazione dei motori dei mezzi di trasporto di merci su strada, non rispetterebbe le finalità del suddetto Regolamento.

Numerazione: 54

Titolo: Trasferimento sede

Domanda:

Un'azienda ha acquistato un nuovo immobile, con atto firmato nella seconda metà di luglio 2019. L'immobile è in realtà disponibile da parte della sopracitata azienda dal dicembre 2018. Questo immobile sarà la nuova sede legale e operativa dell'azienda. Per trasferimento di unità operativa quindi (a pochi civici di differenza dalla sede attuale) l'azienda vuole adeguare l'immobile ai nuovi parametri energetici. Il progetto dei lavori non prevede demolizione ma solo adeguamento e bonifica dello stabile. Da una prima analisi energetica risulta che i lavori da apportare riguarderanno: realizzazione impianto fotovoltaico, installazione lampade LED, guaina termo riflettente per il tetto. Con le seguenti caratteristiche, è possibile partecipare al bando?

Risposta:

Si purchè gli interventi di efficientamento energetico previsti non derivino dal rispetto di norme in vigore e prescrizioni (esempio requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, rispetto obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici). Per l'attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili si ricorda che essa è ammessa a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato. Il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Scheda tecnica del Piano, sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

Numerazione: 56

Titolo: Sostituzione impianti

Domanda:

Un'azienda (Codice ATECO 2007 38.11.00) ha usufruito nel 2014 del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007/13 (POI Energie), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 450 Kwp, con produzione destinata interamente all'autoconsumo, per un importo prossimo a 800.000 €. L'impianto in questione è stato connesso alla rete elettrica nel 2015 ed ha fornito energia fino al luglio 2018 quando a causa di un incendio che ha interessato alcune strutture dell'azienda è stato parzialmente distrutto. E' intenzione dell'azienda ricostruire la porzione di impianto compromessa e potenziare lo stesso aggiungendo altri moduli fotovoltaici per ottenere una potenza totale nominale pari a 650 kwp superiore quindi a quella iniziale (che ha goduto dell'agevolazione nel 2014).E' possibile oggi usufruire della misura POR FESR 2014/20. ASSE 4 - O.S. 4.2, per la ricostruzione dello stesso con potenziamento della taglia finale dell'impianto?E' possibile ottenere la concessione del contributo pari a 200.000 € anche se l'importo dei lavori supera ampiamente i 400.000 € ?

Risposta:

L'attività economica ricadente nel Codice Ateco 38.11.00 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi - non rientra tra le attività economiche escluse ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso de quo. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del presente avviso sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre processi di efficientamento energetico/ risparmio di energia. Pertanto è possibile usufruire dell'incentivo previsto esclusivamente per la quota relativa al potenziamento dell'impianto fotovoltaico. Per l'attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili si ricorda che essa è ammessa a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato. Il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Scheda tecnica del Piano, sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia dell'impianto. Non sono posti limiti massimi al Piano di Investimento, fermo restando il limite di contributo di € 200.000,00. Pertanto, laddove il piano di investimento dovesse superare l'importo di € 400.000,00, l'intensità di aiuto scenderebbe al di sotto del 50%. In quest'ambito si precisa che per le richieste di Contributo superiori a euro 150000.00 è necessario allegare alla domanda di contributo, pena l'inammissibilità della stessa, la documentazione relativa all'antimafia di cui agli Allegati 1.2.1 e 1.2.2 della domanda di contributo.

Si ricorda, infine, che gli interventi devono essere suggeriti dalla diagnosi energetica (eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso) e il Piano deve ottenere un punteggio minimo di 60 su 100 come da Allegato B "Criteri di valutazione" dell'Avviso.

Numerazione: 58.b

Titolo:

Domanda:

Il soggetto in questione dovrebbe cambiare l'impianto energetico con uno ad energia rinnovabile e sostituire i banchi frigoriferi ed i sistemi di climatizzazione che risultano obsoleti.

Risposta:

Gli interventi esposti, in via generale, ricadono tra gli interventi ammissibili purché gli stessi siano compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso. Tuttavia si precisa che sensi del comma 3 dell'art. 9 delle'Avviso "Interventi Ammissibili", "sono in ogni caso esclusi gli interventi costituiti da mero adeguamento normativo, anche con riferimento a miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'UE già adottate, anche se non ancora in vigore(...). Con riferimento alla sostituzione di macchinari, impianti e/o attrezzature, si rimanda alla FAQ n. 1 o alla tematica "Sostituzione Macchinari" in cui sono riportati esempi negativi e positivi, precisando che saranno in ogni caso esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non sono riconducibili ad un programma /progetto organico finalizzato ad introdurre processi di efficientamento energetico/risparmio di energia.

Infine, si ricorda che gli interventi di efficientamento energetico suggeriti nella diagnosi e costituenti il piano degli investimenti non devono derivare dal rispetto di norme in vigore e prescrizioni (esempio requisiti minimi in materia di prestazioni

energetiche degli edifici, rispetto obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici).

Numerazione: 64.a

Titolo: Impianto fotovoltaico e Titolarità immobile

Domanda:

Società operante sul territorio della provincia di Napoli avente sede amministrativa ed operativa in locali di proprietà di terzo soggetto (Privato) può richiedere finanziamento per la realizzazione sul tetto del fabbricato anch'esso di proprietà terzo soggetto, di un impianto fotovoltaico per l'autoproduzione di energia elettrica per i propri fabbisogni?

Risposta:

Per l'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico (che è una spesa ammissibile) si rimanda alla Faq. n 44. Tuttavia si precisa che l'impresa richiedente il contributo deve essere ai sensi dell'art. 6 "Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità" in possesso, tra l'altro, della piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato l'intervento (locazione, uso, usufrutto, comodato, ect). Nel caso in cui l'unità locale destinataria dell'intervento non sia ancora stata costituita alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità dell'immobile si dovrà possedere entro la data di richiesta dell'erogazione dell'agevolazione. Infine, si precisa che nell'unità locale in cui si realizza l'intervento, l'impresa deve esercitare un'attività economica non ricadente nelle attività economiche escluse di cui all'art. 5 dell'Avviso. Le verifiche sono effettuate sul codice Ateco prevalente/primario dell'unità locale interessata dall'intervento, riscontrato nella visura camerale.

Numerazione: 65

Titolo:

Domanda:

E' in fase di ultimazione un capannone dove si svolgerà l'attività e si ha intenzione di installare un impianto fotovoltaico, per quanto riguarda la realizzazione della diagnosi energetica, si andrà ad indicare quali sono i benefici che apporterà l'impianto fotovoltaico e dato che i macchinari presenti nella vecchia sede saranno spostati nella nuova sede, la diagnosi energetica può prendere in considerazione questi macchinari per mostrare il vantaggio in termine di efficientamento energetico apportato? Nell'avviso pubblico si parla di installazione di impianti fotovoltaici, si può installare anche su un capannone di nuova costruzione e la diagnosi energetica riguarderà il miglioramento che apporterà al capannone?

Risposta:

La realizzazione di un impianto fotovoltaico, a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato risulta un intervento ammissibile purché esso sia compreso tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso. Infine, si ricorda che gli interventi di efficientamento energetico suggeriti nella diagnosi e costituenti il piano degli investimenti non devono derivare dal rispetto di norme in vigore e prescrizioni (esempio requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, rispetto obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici). Al riguardo, si rinvia altresì alle FAQ n. 44 e n. 66.

Numerazione: 67

Titolo: Cappotto termico

Domanda:

Cappotto termico rientra tra gli interventi ammissibili?

Risposta:

Si l'intervento è previsto come indicato all'Articolo 9 comma 2 lettera C dell'Avviso

Numerazione: 71.b

Titolo: Impianto fotovoltaico

Domanda:

Un'azienda può partecipare e prevedere di realizzare un impianto fotovoltaico su un capannone di proprietà ma ancora in fase di costruzione?

Risposta:

L'attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili è ammessa a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede oggetto del programma d'investimento candidato. Il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Scheda tecnica del Piano, sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto. Si precisa inoltre che, come più volte indicato nelle FAQ, nei casi in cui sia applicabile l'obbligo di cui all'articolo 11, del D.Lgs. 28/11 (Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici) , l'installazione di impianto fotovoltaico accede all'incentivo limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Al riguardo, si rinvia altresì alle FAQ n. 44 e n. 66

Natura del contributo

Numerazione: 23

Titolo: Natura del contributo

Domanda:

Le agevolazioni previste dal POR FESR 2014 - 20. O.S. 4.2 - Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i)

Risposta:

Le agevolazioni previste dall'Avviso rientrano fra gli aiuti di stato e in particolare Il contributo in conto capitale a fondo perduto è concesso, nella forma di sovvenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti «de minimis»).

Attività economiche ammissibili/ Attività ammissibili

Numerazione: 31

Titolo: Attività economiche ammissibili

Domanda:

Si conferma che il bando è aperto anche a: - Attività di ristorazione e commercio e quindi non solo manifatturiere.

Risposta:

Si, le attività di ristorazione e commercio sono attività economiche ammissibili ai sensi del presente Avviso. L'appartenenza al settore manifatturiero/industriale Codice ATECO C per l'attività oggetto di agevolazione non rappresenta un requisito di ammissibilità ma attribuisce all'impresa richiedente il contributo, 3 punti nella valutazione del progetto di efficientamento energetico presentato. (Allegato B "Criteri di valutazione"). Si precisa, al riguardo, che saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i Piani di investimento che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti quale somma dei singoli punteggi.

Numerazione: 79

Titolo: Attività economiche ammissibili

Domanda:

Un'azienda ha come codice ATECO prevalente 49.41 – Autotrasporto merci per conto terzi e come codice ATECO primario 38.32. – Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse (attività principale). Si chiede se gli investimenti da programmare devono riguardare solo l'attività prevalente (autotrasporto) oppure è possibile preventivare anche spese inerenti l'attività primaria (Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse), come macchinari, impianti, ecc?

Risposta:

Si precisa che entrambe le attività economiche suindicate, esercitate dall'impresa non rientrano tra le attività economiche escluse ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso. Pertanto entrambe risultano essere ammissibili. Tuttavia si precisa che, con riferimento al contributo concedibile, limitatamente al settore di attività economica del trasporto di merci su strada conto terzi, l'importo massimo concedibile è pari a euro 100000,00 anziché 200000,00 (Reg. UE n. 1407/2013). Al fine di verificare se l'impresa ricade nel settore di attività economica del trasporto di merci su strada conto terzi, si farà riferimento al codice Ateco primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale. Nel caso in cui l'impresa abbia due codici ateco relativi all'unità locale oggetto dell'intervento, al fine di verificare il massimale de minimis concedibile, euro 200000,00 o 100000,00, si farà riferimento al codice Ateco prevalente. Circa gli investimenti da realizzare si premette che gli stessi devono:

- essere suggeriti dalla diagnosi energetica (requisito propedeutico per la partecipazione all'Avviso) eseguita secondo le specifiche di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi definiti nell'Allegato 3 dell'Avviso "Contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica";
- rientrare tra quelli previsti dall'Avviso all'articolo 9;
- avere come obiettivo primario e fondamentale il raggiungimento di una effettiva e maggiore efficienza energetica e non di mera innovazione tecnologica e/o ammodernamento produttivo e/o di mero adeguamento normativo. (comma 3 art. 9 dell'Avviso).

Per le spese afferenti i macchinari e le attrezzature, si rimanda alle faq n. 1.a. e 3.a., in cui sono riportati esempi positivi e negativi o alle tematiche "Interventi

ammissibili”, “Spese ammissibili”, “Macchinari” Inoltre, si sottolinea che, il piano degli investimenti presentato, costituito dagli interventi da realizzare, deve raggiungere un punteggio minimo di 60 punti su 100, sulla base dei criteri di valutazione del progetto di cui all’allegato B dell’Avviso “Criteri di valutazione del progetto”. Infine, si consiglia di leggere attentamente l’Avviso con particolare riferimento alle spese ammissibili nonché alle clausole poste a pena di esclusione.

Numerazione:41

Titolo: Attività ammissibili

Domanda:

In riferimento la bando in oggetto si chiede se una azienda di trasporto pubblico locale (con codice primario prevalente 49.31.00 che possiede però altri codici secondati tra cui 52.21.5 “gestione parcheggi e autorimesse”) che voglia realizzare un intervento di efficientamento energetico presso la sede di un parcheggio può presentare domanda di contributo e quale sia l’ammontare massimo ottenibile nel rispetto del Regolamento “de minimis”.

Risposta:

Le attività economiche caratterizzate dai codici Ateco indicati nel quesito, non rientrano tra le attività economiche escluse di cui all’art. 5 dell’Avviso, pertanto risultano essere ammissibili. Per quanto concerne l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica si precisa che lo stesso non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Un massimale ridotto, invece , si applica all’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. In tal caso, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi, non può superare 100.000,00 euro nell’arco dei tre esercizi finanziari. Inoltre, gli aiuti in de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. In entrambi i casi, Il periodo di tre anni da prendere in considerazione, deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Infine, si precisa che se nell’impresa richiedente, almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, la stessa non può essere considerata PMI ed in quanto Grande Impresa, può partecipare al presente Avviso ma non sarà in possesso del requisito di priorità di cui all’art. 12 del presente Avviso, riconosciuta esclusivamente alle micro piccole e medie imprese.

Numerazione:42.b

Titolo:Attività ammissibili

Domanda:

L’ Intervento di efficientamento energetico che incide sul processo produttivo: se ad esempio la domanda di contributo è fatta da un'azienda che svolge attività turistico-ricettiva, o eroga servizi in generale, per un piano di efficientamento energetico su queste tipologie di attività, sempre che sia coerente con gli obiettivi del bando, è attribuibile il punteggio per questo criterio?

Risposta:

Si precisa, innanzitutto, che ai fini dell’ammissibilità dell’attività economica esercitata, per poter rispondere bisogna indicare il codice Ateco prevalente dell’unità locale oggetto dell’intervento (in questa FAQ non esplicitato). In via generale le attività

turistico-ricettive non ricadono nelle attività economiche escluse di cui all'art. 5 del presente Avviso. In riferimento al piano degli investimenti ad efficientamento energetico, si precisa che in base agli interventi ammissibili che lo costituiscono, suggeriti dalla diagnosi energetica, si attribuisce un punteggio definito nell'Allegato B dell'Avviso "Criteri di valutazione del progetto". Tra le varie voci presenti nell'allegato de quo alle quali per ciascuna di esse è attribuito un punteggio, sono previste tra l'altro, le seguenti assegnazioni:

- n. 3 punti, all'impresa che opera nel settore industriale, contraddistinto dal Codice ATECO Sezione C per l'attività oggetto dell'agevolazione. Pertanto alle attività non contraddistinte dal codice Ateco C prevalente nell'unità locale oggetto dell'intervento, non verranno attribuiti i 3 punti.
- n. 3 punti, all'impresa il cui intervento di efficientamento energetico incide sul processo produttivo.

Infine, previa verifica formale di ammissibilità della domanda, il piano degli investimenti presentato, per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, dovrà raggiungere un punteggio minimo di 60 punti quale somma dei singoli punteggi.

Numerazione: 43

Titolo:

Domanda:

Un'azienda (Soc. Cooperativa agricola) che di fatto si occupa di raccolta e vendita di latte ma ha come Codice Attività prevalente 01.62.09 - altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari), rientra tra quelli ammissibili per il Bando? Si segnala che, pur avendo codice ATECO 01, non opera nel settore dell'agricoltura primaria. Inoltre, ha come codice secondario il 42.19.04 gruppi di acquisto."

Risposta:

La verifica dell'appartenenza ai settori economici esclusi di cui all'art. 5 dell'Avviso è effettuata sul codice ateco prevalente dell'unità locale oggetto dell'intervento risultante in visura camerale. Il codice ateco indicato 01.62.09 - altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari), appartiene alla Sezione A "Agricoltura, Silvicultura e Pesca" del Codice ATECO. Pertanto ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso l'attività economica indicata nel quesito che sarà riscontrata in visura camerale nell'unità locale oggetto dell'intervento, ricade nei settori economici esclusi e quindi non ammissibile.

Preventivi

Numerazione: 32.c

Titolo: Preventivi

Domanda:

Per ogni attrezzature e/o opere affini da includere nel finanziamento bisogna obbligatoriamente produrre n.3 preventivi di spesa?

Risposta:

Si, per ciascuna delle tipologie di spesa costituenti il piano degli investimenti, ad esclusione delle tipologie di spesa afferenti la diagnosi energetica, la progettazione e direzione dei lavori e le opere murarie. Si precisa che nel caso di opere murarie, la congruità è verificata utilizzando i massimali del listino prezzi per le opere edili vigenti

in regione Campania e per le voci non incluse nel listino, occorrerà comunque presentare i tre preventivi.

Numerazione:34.c

Titolo:Preventivi

Domanda:

Per ogni attrezzatura e/o opere affini da includere nel finanziamento bisogna obbligatoriamente produrre n.3 preventivi di spesa?

Risposta:

Si rimanda alla Faq n. 32.c o alla tematica "Preventivi"

Numerazione: 76.a

Titolo: Preventivi

Domanda:

Per quanto concerne la diagnosi energetica, sono necessari 3 preventivi?

Risposta:

No. Si prescinde dall'acquisizione dei tre preventivi per le tipologie di spesa di cui all'art. 11 lett. a), b) e d). (D.D. n. 208 del 25/06/2019 lett. b "Modifiche all'Avviso per la concessione di contributi a favore delle imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, approvato con D.D. n. 170 del 03/06/2019 e pubblicato sul Burc n. 31 del 3 giugno 2019)

Numerazione: 92

Titolo: Preventivi

Domanda:

Nello specifico ci occorrerebbe sapere se, nella compilazione della scheda tecnica, nel foglio relativo al piano finanziario, occorre inserire i tre preventivi che sono stati effettuati dalle potenziali imprese fornitrici, oppure è opportuno inserire unicamente quello prescelto.

Risposta:

Nella sezione 4.A dell' Allegato 2 " Scheda Tecnica" devono essere inseriti solo i dati del preventivo scelto. L'inserimento di n. 3 preventivi per ciascuna voce di spesa indicata nel piano degli investimenti, va effettuato nella sezione "Gestione Allegati" dell'area privata dell'impresa registrata. Essi rappresentano un allegato obbligatorio alla domanda di ammissione al contributo. Al riguardo si precisa che si prescinde dall'acquisizione dei tre preventivi per le sole tipologie di spesa di cui alle lettere a), b), e d) del Piano degli investimenti. In particolare per le opere murarie la congruità è verificata utilizzando i massimali del listino prezzi per le opere edili vigente nella Regione Campania. Per le voci non incluse nel listino, occorrerà comunque presentare i tre preventivi.

Soggetti richiedenti / Soggetti ammissibili/Soggetti beneficiari

Numerazione:33.c

Titolo:Imprese no profit

Domanda:

In merito alle imprese ammissibili a contributo, si richiede se possono presentare domanda di contributo le imprese non-profit.

Risposta:

Si, se iscritta al registro imprese, in possesso di almeno una dichiarazione dei redditi e della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare. Si precisa che l'attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'intervento non deve rientrare nei settori economici esclusi di cui all'articolo 5 del presente Avviso. (La verifica è effettuata sul codice Ateco primario).

Numerazione: 72

Titolo: Fitto di ramo

Domanda:

La società A concede in affitto alla società B i rami di azienda aventi ad oggetto l'attività di prima lavorazione, trasformazione e vendita al dettaglio di prodotti della filiera ittica..... In particolare, ad una delle unità locali (quella oggetto del piano di efficientamento energetico a farsi) dell'azienda B è concessa l'attività di commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice ateco: 47.23.00, importanza: primaria registro imprese (dati ricavati dalla visura presso CCIAA). L'azienda B nel corso del 2020 vuole acquisire l'attività suddetta ma attualmente nel contratto di affitto di ramo d'azienda tra le società A e B non ci sono scadenze ma è scritto solo che in qualunque momento entrambe le imprese possono recedere dal contratto. Si chiede se l'unità locale dell'azienda B può partecipare al bando

Risposta:

Si precisa, anzitutto che, è il soggetto richiedente il contributo in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 dell'Avviso, che può partecipare allo stesso, e non l'unità locale. Se il soggetto richiedente esercita un'attività economica non esclusa ai sensi dell'Avviso, in virtù di un contratto di affitto di ramo d'azienda redatto da notaio ed il tutto è riscontrabile dalla visura camerale ed è in possesso, per l'unità locale oggetto dell'intervento, del titolo di disponibilità dell'immobile, può partecipare all'Avviso. Inoltre si precisa che qualora dovessero intervenire delle variazioni, le stesse dovranno rispettare quanto stabilito dai seguenti articoli dell'Avviso:

art. 17 – Varianti e proroghe;

art. 18 – Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario. Inoltre, si precisa che, all'art. 20 – Obblighi del soggetto beneficiario, è specificato, tra l'altro, alla lettera r di "non trasferire per cinque anni dalla data del pagamento del saldo la sede interessata dagli interventi oggetto di contributo al di fuori del territorio regionale campano. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto dell'azienda o ramo di azienda subordinandoli all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Campania Infine, si precisa altresì, che all' art. 21 - Decadenza e rideterminazione della sovvenzione - sono elencati i casi di revoca totale e parziale dei contributi concessi.

Numerazione: 40.b

Titolo: Gruppo aziendale

Domanda:

Possono 2 società con 2 amministratori differenti, 2 sedi centrali differenti, e 2 p.iva differenti facenti capo allo stesso gruppo aziendale partecipare entrambe alla procedura per la concessione dei contributi?

Risposta:

Sì, in quanto soggetti giuridici differenti. Tuttavia, si precisa che:

- ai fini della corretta individuazione della classe dimensionale si terrà conto anche dei dati di bilancio e del numero di ULA delle eventuali imprese associate e/o collegate a monte e a valle, direttamente o indirettamente all'impresa richiedente il contributo. Pertanto, l'impresa richiedente, potrebbe rientrare, a seguito della sommatoria dei dati predetti, nella classe dimensionale Grande Impresa. Si precisa, al riguardo, che sebbene la Grande impresa, ai sensi del presente Avviso, risulta essere soggetto ammissibile, non acquisisce la priorità nella procedura valutativa a sportello di cui al comma 1 art. 12 dell'Avviso, riservata esclusivamente alle micro piccole e medie imprese.
- ai fini della determinazione del massimale de minimis, dovendosi considerare gli aiuti ricevuti dall'impresa unica, il contributo concedibile sarà calcolato complessivamente tenendo conto anche degli aiuti concessi alle eventuali imprese collegate a monte e a valle. Le verifiche saranno effettuate sul Registro Nazionale degli Aiuti.
-

Numerazione: 40.c

Titolo: Onlus

Domanda:

Le Onlus possono accedere ai contributi?

Risposta:

Sì, se iscritte al registro imprese, in possesso di almeno una dichiarazione dei redditi e della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare. Si precisa che l'attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'intervento non deve rientrare nei settori economici esclusi di cui all'articolo 5 del presente Avviso. (La verifica è effettuata sul codice Ateco primario).

Numerazione: 49

Titolo: Soggetti richiedenti ammissibili

Domanda:

Si richiede se al bando possono partecipare imprese riunite costituende, oppure è esclusivo per un unico operatore economico. (ATI Associazione temporanea di scopo)

Risposta:

All'Avviso è possibile partecipare esclusivamente in forma singola.

Numerazione: 53

Titolo: Intestatario fornitura di energia

Domanda:

E' agevolabile da parte del conduttore l'installazione di un impianto fotovoltaico su un capannone industriale preso in locazione, il cui contatore per la fornitura di energia elettrica utilizzata per le lavorazioni non è intestato alla scrivente società richiedente e

inoltre alimenta più stabilimenti e pertanto la società richiedente l'agevolazione non è in grado di certificare la quantità di energia elettrica consumata?

Risposta:

No in quanto il beneficio dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico è a favore della società intestataria del contatore e non della società richiedente il contributo.

Numerazione: 62

Titolo: ONLUS

Domanda:

In riferimento ai soggetti ammessi all'Avviso per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, si chiede se una ONLUS iscritta all'Anagrafe Tributaria ONLUS rientra tra i soggetti ammissibili e se, in caso contrario, può partecipare iscrivendosi al registro delle Imprese prima della presentazione della domanda.

Risposta:

Il soggetto richiedente il contributo ai sensi del presente Avviso, è ritenuto ammissibile se iscritto al Registro delle Imprese, in possesso di almeno una dichiarazione dei redditi e della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare. Inoltre si precisa che l'attività esercitata nell'unità locale oggetto dell'intervento non deve rientrare nei settori economici esclusi di cui all'articolo 5 del presente Avviso. (La verifica è effettuata sul codice ateco primario).

Numerazione: 51

Titolo: Soggetti beneficiari

Domanda:

A maggiore chiarimento della faq inviata il 25 giugno, a seguito di ulteriori informazioni acquisite si pone il seguente quesito che annulla e sostituisce quello precedente del 25 giugno: Un Consorzio costituito da due società a.r.l.: la società immobiliare proprietaria dell'unità operativa ove viene svolta l'attività del Consorzio ed una società di gestione dei centri commerciali, svolge l'attività di "organizzazione, gestione e coordinamento dei centri commerciali", con codice ATECO 68.20.01. La sede operativa del Consorzio è il Centro Commerciale e le attività svolte sono:

- Effettuazione di campagne pubblicitarie, promozionali del Centro Commerciale
- Coordinamento delle attività degli operatori del Centro Commerciale (campagne saldi, aperture straordinarie,
- Tutela degli interessi comuni degli operatori del Centro Commerciale.

Il Consorzio, in qualità di intestatario dei POD delle aree comuni del Centro Commerciale, vuole presentare un progetto di sostituzione di lampade a LED delle parti comuni. Si chiede se il Consorzio rientra tra i beneficiari e, fermo restando i requisiti richiesti dal bando anche in tema alle agevolazioni in de minimis, risulta ammissibile il progetto di investimento proposto.

Risposta:

Il codice Ateco suindicato è afferente, nella descrizione delle attività ATECO, alla locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) e comprende, fra l'altro, l'affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing: edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, terreni, centri commerciali. Pertanto, si sottolinea che, sebbene l'attività non rientra

tra le attività economiche escluse di cui all'art. 5 dell'Avviso, (la verifica è espletata tenendo conto del codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale) l'intervento di efficientamento energetico dovrà riguardare l'unità locale dell'impresa (ovvero dove l'impresa svolge la propria attività) e non in un immobile (unità locale) concesso in fitto ad altra impresa. In tal caso la richiesta di contributo dovrà essere presentata dall'impresa locataria. Nel caso specifico, il Consorzio risulta essere soggetto ammissibile, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 dell'Avviso. L'intervento esposto nella domanda è ammissibile (si ricorda che il raggiungimento di una effettiva e maggiore efficienza energetica deve essere in grado di ottenere il punteggio minimo 60 punti su 100 sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato B dell'Avviso). Inoltre si precisa che l'intervento di efficientamento sarà ritenuto ammissibile se i benefici derivanti dallo stesso non saranno ribaltati alle altre imprese locatarie che esercitano le attività nelle aree del centro commerciale (es. in termini di riduzioni di eventuali canoni di fitto o spese condominiali). Pertanto l'intervento e i benefici che ne derivano, devono ricadere nelle aree non concesse in affitto e sulle quali da visura camerale si riscontra l'esercizio dell'attività da parte della sola richiedente il contributo.

Infine è da considerare, altresì che:

- ai fini della corretta individuazione della classe dimensionale si terrà conto anche dei dati di bilancio e del numero di ULA delle eventuali imprese associate e/o collegate a monte e a valle, direttamente o indirettamente all'impresa richiedente il contributo. Pertanto, l'impresa richiedente, potrebbe rientrare, a seguito della sommatoria dei dati predetti, nella classe dimensionale Grande Impresa. Si precisa, al riguardo, che sebbene la Grande impresa, ai sensi del presente Avviso, risulta essere soggetto ammissibile, non acquisisce la priorità nella procedura valutativa a sportello di cui al comma 1 art. 12 dell'Avviso, riservata esclusivamente alle micro piccole e medie imprese.

Divieto di sovracompensazione

Numerazione: 33.d

Titolo: Divieto di sovracompensazione

Domanda:

Posto il divieto di sovra-compensazione delle spese effettuate, si richiede se per il 50% delle spese non incluse nel contributo erogato dall'Avviso, è possibile accedere al "Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica", come definito nel d.lgs 102/2014.

Risposta:

Il contributo regionale concesso ai sensi del presente Avviso:

- non è cumulabile, con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- può essere cumulato con aiuti «de minimis» concessi a condizione che non superino il massimale pertinente.

Tanto premesso, restando comunque a carico dell'impresa l'onere di verificare la natura dell'altra agevolazione si rimanda a quanto riportato nella pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico nel caso del Fondo Nazionale per l'Efficienza

Energetica” per quanto riguarda la cumulabilità: È altresì previsto che le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
(<https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/fondo-nazionale-efficienza-energetica>)

Ottimizzazione tecnologica

Numerazione:33.e

Titolo:Ottimizzazione tecnologica

Domanda:

All’art. 9 comma 2 lettera e) dell’Avviso si fa riferimento alla dicitura “ottimizzazione tecnologica”. Si richiedono chiarimenti in merito a questa dicitura, riportando, se possibile, esempi applicativi.

Risposta:

Per attività di ottimizzazione tecnologica si intendono tutti quegli interventi che possono generare risparmi energetici addizionali ovvero risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione ex post. A titolo di esempio possono essere considerati interventi di ottimizzazione tecnologica i sistemi di recupero del calore, l’installazione di sistemi di controllo e di regolazione, la sostituzione di sistemi di produzione, distribuzione e diffusione dell’aria compressa Per ulteriori esempi si può fare riferimento anche alla guida operativa certificati bianchi di recente pubblicazione

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/MANUALI/Allegato%201%20del%20Decreto%20Direttoriale%2030%20aprile%202019%20-%20Guida%20operativa.pdf

Allegati alla Domanda di contributo/Allegati

Numerazione:40.a.

Titolo:Allegati alla Domanda di contributo

Domanda:

A decorrere del 23/07/2019 bisogna compilare tutti gli allegati presenti sul sito:<http://sid2017.sviluppocampania.it> ? compresa la diagnosi energetica?

Risposta:

Gli allegati da compilare in piattaforma per la presentazione della domanda di contributo (allegati pre-concessione) sono:

1. Allegato 1 - Domanda di ammissione al contributo (da generare mediante compilazione on line e da inviare successivamente al caricamento degli allegati obbligatori. Dopo l’invio è necessario caricare la domanda firmata digitalmente, entro i termini previsti dall’Avviso. Si precisa, al riguardo, che nella homepage dell’Avviso è stata pubblicata la “Guida sintetica alla registrazione e compilazione on line” della domanda e degli allegati;
2. Allegato 1.1 – Dati Impresa – (se l’impresa richiedente ha associate e/ o collegate a monte e/o a valle direttamente o indirettamente;
3. Allegato 1.2.1 – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato e Allegato 1.2.2 –

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (se l'impresa richiede un contributo superiore a euro 150000.00);

4. Allegato 2 – Scheda Tecnica del Piano di investimento aziendale (da generare mediante compilazione on line)

Gli altri allegati da produrre, da parte dell'impresa, per il caricamento in piattaforma, a corredo della domanda di contributo, pena l'inammissibilità della stessa sono quelli previsti al comma 4 dell'art. 12 dell'Avviso, nonché indicati in calce al format Domanda di ammissione al contributo. Al riguardo si precisa che, in riferimento alla diagnosi energetica, l'Allegato 3 "Contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica" non rappresenta un format da compilare ma un documento da seguire per redigere la diagnosi energetica secondo la normativa vigente e secondo quanto stabilito nell'Avviso. La diagnosi energetica, costituisce un allegato obbligatorio alla domanda di contributo e può essere caricata in piattaforma, così come avviene per gli altri allegati, dal 23 luglio 2019, previa registrazione. Gli altri allegati (All. n. 4 all'All. n. 9) del D.D. n. 208 del 25/06/2019 pubblicato sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019 e presenti in piattaforma nella homepage dell'Avviso, in formato pdf, riguarderanno la fase post-concessione e dunque, dovranno essere compilati nella fase successiva alla notifica del Decreto di concessione.

Numerazione: 83.a

Titolo: Firma sugli allegati.

Domanda:

Gli allegati vanno caricati con firma digitale o è sufficiente il formato pdf?

Risposta:

Si precisa che solo la domanda di contributo successivamente all'invio, va firmata digitalmente e caricata. Al riguardo si riporta parte del comma 3 dell'art. 14 dell'Avviso in cui si stabilisce che " (...) Non saranno integrabili (e quindi saranno rigettate) le istanze che presentano le seguenti carenze:

- mancata apposizione della firma digitale del richiedente sulla domanda di contributo;
- assenza anche di uno solo degli allegati di cui all' art. 12 dell'Avviso.

Per gli altri allegati, disponibili in formato word editabili vanno firmati digitalmente e caricati o compilati, stampati, firmati in maniera autografa e ricaricati in pdf Infine, per gli altri documenti da produrre a corredo della domanda di contributo quali "diagnosi energetica, preventivi, bilancio e/o dichiarazione dei redditi, rating di legalità, titolo di disponibilità dell'immobile, computo metrico e appendice integrativa alla scheda tecnica" sarà possibile apporre sia la firma digitale che autografa. Infine si precisa che ai fini di una corretta compilazione on line della domanda e dei suoi allegati è stata pubblicata, nella sezione Home Bando del portale dedicato all'Avviso, la guida sintetica per la registrazione e la compilazione della domanda on line. La guida illustra attraverso screenshot e spiegazioni testuali tutte le fasi procedurali che l'utente dovrà seguire ai fini della presentazione telematica della domanda: dalla registrazione del richiedente il contributo, per l'ottenimento delle credenziali, alla compilazione e caricamento degli allegati e successivo invio della domanda e caricamento della stessa con firma digitale.

Numerazione :83.b

Titolo:Allegato "Dati Impresa"

Domanda:

Se il richiedente è impresa non associata e non collegata, la dsan "Dati Impresa" deve essere comunque caricata senza compilarla?

Risposta:

Se, effettuata la verifica ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, l'impresa dovesse risultare autonoma, l'Allegato "Dati impresa" non va compilato e dunque è ritenuto inutile il rispettivo caricamento. Si precisa, infine, che per una corretta compilazione del format di domanda e dell' allegato "Dati Impresa", è possibile consultare nella sezione Notizie della Homepage dell'Avviso, la "Guida dell'utente alla definizione di PMI".

Numerazione: 88.a

Titolo: Dimensione allegati

Domanda:

In merito al caricamento degli allegati nella sezione "Gestione Allegati" dell' Area Privata, c'è un limite alla dimensione degli allegati stessi ed un formato obbligatorio per il giusto upload?

Risposta:

Il singolo file allegato non deve superare i 10 MB. Quanto ai formati degli allegati, si precisa che:

- l'Allegato 1" DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO" è da generare mediante compilazione on line in piattaforma e successivamente all'invio telematico, consentito dalle ore 10,00 del giorno 26 settembre p.v., va firmato digitalmente e caricato. Si evidenzia che le domande presentate in maniera difforme dalle modalità di presentazione previste dall'Avviso, saranno considerate inammissibili. (Art. 12 dell'Avviso) ;
- l'Allegato 1.1 "DATI IMPRESA" è da compilare scaricando il modulo in word nella sezione Documentazione dell'area privata e successivamente va caricato;
- l'Allegato 1.2.1 " DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA" è da compilare scaricando il modulo in word nella sezione Documentazione dell'area privata e successivamente va caricato;
- l'Allegato 1.2.2 "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI" è da compilare scaricando il modulo in word nella sezione Documentazione dell'area privata e successivamente va caricato;
- l'Allegato 2 "SCHEDE TECNICHE DEL PIANO DI INVESTIMENTO AZIENDALE" è da generare mediante Compilazione on line in piattaforma e successivamente va caricato; Per gli altri allegati da produrre a corredo della domanda, quali diagnosi energetica, preventivi, bilancio e/o dichiarazione dei redditi, rating di legalità, titolo di disponibilità dell'immobile, computo metrico e appendice integrativa alla scheda tecnica non sono previsti formati obbligatori. Infine si precisa che ai fini di una corretta compilazione on line della domanda e dei suoi

allegati è stata pubblicata, nella sezione Home Bando del portale dedicato all'Avviso, la guida sintetica per la registrazione e la compilazione della domanda on line. La guida illustra attraverso screenshot e spiegazioni testuali tutte le fasi procedurali che l'utente dovrà seguire ai fini della presentazione telematica della domanda: dalla registrazione del richiedente il contributo, per l'ottenimento delle credenziali, alla compilazione e caricamento degli allegati e successivo invio della domanda e caricamento della stessa con firma digitale.

Numerazione :88.b

Titolo:Firma sugli allegati

Domanda:

Inoltre, per gli allegati da caricare in formato Word è necessario apporre la firma digitale o è sufficiente una firma autografa?

Risposta:

Si rimanda alla Faq. n. 83.a. o alla tematica "Firma sugli allegati"

Calcolo EPgl, nren

Numerazione: 42.a

Titolo: Calcolo EPgl, nren

Domanda:

Calcolo EPgl, nren: nel caso in cui il piano di efficientamento prevede interventi sulle linee di produzione, come si calcola tale parametro?

Risposta:

Nel caso di interventi esclusivamente sulle linee di produzione non è necessario calcolare il parametro EPgl, nren in quanto il fabbisogno di energia primaria di origine fossile consumata prima e dopo l'intervento dal sistema edificio/impianto risulta essere la stessa.

Nuovi immobili

Numerazione: 50

Titolo: Diagnosi energetica

Domanda:La società *ALFA* intende realizzare l'investimento, ai sensi del Bando Regionale "Efficientamento Energetico", in un nuovo capannone industriale *Y* presso il quale dovrà trasferirsi e in relazione al quale oggi sussiste un preliminare di acquisto debitamente registrato. Trattassi di un trasferimento dell'attività in una nuova unità produttiva. Nello specifico, attualmente, la società *ALFA* svolge la propria attività industriale presso una porzione di capannone industriale (*X*) detenuta con contratto di locazione stipulato con la società *BETA*. Il canone mensile stabilito tra le parti è comprensivo dell'utenza elettrica, ma nel contratto non vi è una suddivisione specifica

dei relativi costi bensì si fa riferimento esclusivamente al canone di locazione. Il contratto di fornitura energia ad uso industriale e le relative fatture di energia elettrica sono intestate al locatore, società *BETA*, ma di fatto i consumi sono direttamente ed esclusivamente imputabili all'attività esercitata nell'immobile X dalla società *ALFA* che vuole partecipare al bando. Si precisa che il locatore, società *BETA*, è una società in liquidazione e inattiva al registro delle imprese da giugno 2018. Dunque, la porzione di capannone non concessa in locazione è inutilizzata e non ha consumi anche perché, come innanzi specificato, il locatore intestatario delle fatture di energia è una società inattiva. Ai fini della partecipazione al bando, la società *ALFA*: non potendo dimostrare gli effettivi consumi energetici pregressi in quanto non in possesso di documentazione ufficiale poiché Contratto e fatture di fornitura energia sono intestate al locatore *BETA*; dovendo realizzare l'investimento in un nuovo capannone industriale di cui sarà proprietaria e presso il quale trasferire tutta l'attività; ai fini normativi è possibile attestare attraverso una perizia giurata, o altra documentazione da Voi indicata, che le fatture di fornitura energia benché intestate ad altro soggetto si riferiscono ai consumi della società richiedente *ALFA*?

Risposta:

Fermo restando che il beneficio economico dell'intervento di efficienza energetica deve essere a favore della società che ne richiede l'incentivo, è possibile attestare, attraverso una perizia giurata, che le fatture di fornitura di energia benché intestate ad altro soggetto si riferiscono ai consumi della società richiedente *ALFA* allegando tutta la documentazione amministrativa a supporto (contratto di locazione, camerale della società *BETA* etc). Si ricorda che la diagnosi, deve fare riferimento, così come previsto dalla norma UNI 16247 ai dati di consumo energetico storici dell'impresa e su quelli calcolare i miglioramenti dei possibili interventi. La citata norma UNI prevede la possibilità di applicare a tali consumi dei fattori di aggiustamento che li attualizzino in maniera congrua, ma tali fattori devono essere basati su dati oggettivamente riscontrabili. Si specifica, infine, che l'impresa deve dimostrare la titolarità dell'immobile al momento della prima richiesta di erogazione.

Attività economiche ammesse

Numerazione: 58.a

Titolo:

Domanda:

Una società che ha come oggetto sociale la produzione, distribuzione, confezionamento, rappresentanza, distribuzione, commercio all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa e/o con unità mobili di vendita, a mezzo internet (E-commerce), l'import/export dei vari prodotti, può partecipare al bando per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile?

Risposta:

Si precisa, innanzitutto, che ai fini dell'ammissibilità per poter rispondere bisogna indicare il codice ateco prevalente dell'unità locale oggetto dell'intervento (in questa FAQ non esplicitato). Le attività economiche ammissibili sono quelle che non ricadono nelle attività economiche escluse di cui all'art. 5 dell'Avviso e pertanto al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente dell'unità locale in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale.

Criteri di valutazione del progetto

Numerazione: 59.a

Titolo:

Domanda:

Avremmo necessità di alcuni chiarimenti rispetto ai punti di seguito elencati: Allegato B - Criteri di Valutazione del Progetto: Capacità delle operazioni di promuovere la rispondenza degli edifici agli standard di ecoefficienza ed alle prescrizioni legislative in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della qualità dell'aria nonché concreta misurabilità della riduzione delle emissioni e del risparmio energetico complessivo proposto. In relazione ai tre criteri definiti in questa sezione si richiede di:

- esplicitare le unità di misura delle grandezze relative ai tre sub criteri valutati e i relativi criteri di normalizzazione/parametrizzazione ai valori percentuali, atteso che, ad es. per il secondo subcriterio, il bando oltre richiedere una espressione percentuale di un rapporto assoluto, vi è anche incongruenza della definizione con quanto riportato (risparmio/investimento) nella sezione 2 del format del Piano di investimento. Inoltre laddove per "risparmio energetico" debba essere inteso "risparmio economico associato al risparmio energetico all'anno a regime", esso dipenderebbe da condizioni di mercato di acquisto dei vettori energetici, non omogenee per tutti. Pertanto, al fine di supportare la scrivente ad evitare fraintendimenti, si richiede di fornire unico puntuale riferimento per: l'espressione dei parametri di valutazione, i criteri di normalizzazione e conversione formalmente e univocamente applicabili per i 3 subcriteri;
- il Risparmio Energetico da calcolare è relativo ad un solo anno ?

Risposta:

In riferimento al quesito si fa presente che l'unità di misura dei tre subcriteri risulta chiaramente esplicitata nella colonna parametro.

Per quanto riguarda il secondo subcriterio il Decreto n. 208 del 25 giugno u.s. ha modificato il calcolo del criterio di valutazione "Capacità delle operazioni di promuovere la rispondenza degli edifici agli standard di ecoefficienza ed alle prescrizioni legislative in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della qualità dell'aria nonché concreta misurabilità della riduzione delle emissioni e del risparmio energetico complessivo proposto" in "Rapporto tra il risparmio energetico e il costo dell'investimento complessivo". Inoltre, con la FAQ n° 19 è stato chiarito che per risparmio energetico si intende il risparmio economico atteso annuo derivanti dagli interventi di efficientamento energetico che costituiranno il piano degli investimenti (risparmio energetico annuo x costo dell'energia)

Per costo dell'energia si intende il rapporto tra la spesa annua, a carico dell'impresa richiedente, del singolo vettore energetico (in tale voce non deve essere considerata l'IVA ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi) e il relativo consumo annuo. Tali dati devono essere necessariamente riportati, come indicato nei contenuti minimi pubblicati sulla piattaforma e sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019, all'interno della diagnosi energetica

Compilazione Piano di Investimenti

Numerazione: 59.b

Titolo: Format Piano di Investimento

Domanda:

Si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare che il numero min e max di caratteri indicato (min 1.000 e max 5.000) sia al netto del numero delle spaziature, che sia possibile usare il carattere Arial 12, spaziatura verticale interlinea singola, 40 righe a pagina. Si chiede altresì se nella relazione è possibile inserire immagini e/o tabelle ed in tal caso qual è la dimensione max del file che sarà possibile inserire nella piattaforma.

Risposta:

Il Piano degli investimenti è generato mediante compilazione online possibile dall'Area Riservata accessibile dopo la registrazione. Il numero dei caratteri inseribili nei campi testo delle diverse sezioni conteggia anche gli spazi. Il tipo carattere non è gestito dall'utente. Il piano degli investimenti scaricabile in formato pdf dalla piattaforma ha tipo carattere bloccato e preimpostato da sistema. Nella scheda tecnica non è previsto l'inserimento di immagini o grafici. Qualora dovessero risultare necessari per rappresentare in maniera chiara il progetto di efficientamento energetico, ai fini della verifica dei dati e dei coefficienti inseriti nella Scheda Tecnica, sarà possibile caricare un documento comprensivo di immagini e grafici in pdf nella sezione dell'Area privata definita "Appendice integrativa Scheda Tecnica".

Tipologia di spesa / Dettagli di spesa

Numerazione: 59.c

Titolo: Tipologia di spesa punto C)

Domanda:

Si chiede di fornire qualche esempio tipologico di spesa ammissibile afferibile al punto C della tipologia di spesa Si chiede di confermare che, nelle tipologie di spese, il punto C riguarda le spese per sole forniture delle apparecchiature e materiali ed il punto E riguarda le rispettive sole spese di posa, installazione e messa in servizio Se, per quanto riguarda i sistemi di automazione e controllo dell'illuminazione la fornitura della parte "hardware e software" debba essere inserita al punto C o al punto F di questa sezione

Risposta:

In riferimento al primo quesito si rimanda alla Faq n. 1.a. o 1.b alla tematica "Sostituzione macchinari" in cui sono riportati esempi positivi e negativi SI conferma che il punto C riguarda le spese per le sole forniture delle apparecchiature e materiali ed il punto E riguarda le rispettive sole spese di posa, installazione e messa in servizio. Per quanto riguarda i sistemi di automazione e controllo dell'illuminazione, la fornitura della parte "hardware e software" deve essere inserita al punto F.

Numerazione: 90

Titolo: Installazione di impianti fotovoltaici

Domanda:

Intervento installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d'investimento candidato. Si richiede se i componenti necessari all'installazione dell'impianto in quanto costituenti la struttura portante quali Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo, Pannello di copertura termoisolante ed affini possono essere ricompresi in una delle seguenti voci di spesa: e) Installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi ove strettamente funzionali ad uno degli interventi di cui all'art. 9 del presente Avviso ovvero alla voce g) Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo.

Risposta:

Essendo i componenti strettamente necessari all'installazione dell'impianto da fonte rinnovabile devono essere considerati nella voce "Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo". I singoli componenti dell'impianto verranno poi esplicitati con i relativi costi all'interno dei preventivi allegati.

Calcolo di emissioni di CO2 per carburanti

Numerazione: 60

Titolo:

Domanda:

Si richiedono chiarimenti circa il calcolo delle emissioni di CO2 per carburanti per autotrazione. In particolare, nell'Allegato 3 all'avviso, "Contenuti minimi per la redazione della Diagnosi Energetica", si fa riferimento per il calcolo delle emissioni di CO2 ai dati pubblicati da ISPRA, i quali non contengono indicazioni sui fattori di emissione per il gasolio, il GPL e il metano per autotrazione. Pertanto, quali fattori devono essere considerati in tali condizioni?

Risposta:

Si riportano i coefficienti medi di emissione specifica di anidride carbonica per tipo di carburante nel settore trasporti - Fonte ISPRA (National Inventory Report 2018)

- Fattore emissione gasolio 3,15 kgCO2/kg
- Fattore emissione GPL 3,03 kgCO2/kg
- Fattore emissione metano 2,75 kgCO2/kg

Qualora si vogliano ricercare fattori di emissioni di CO2 per categorie specifiche di veicoli è possibile consultare la "Banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia" di ISPRA al seguente link

www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp.

Si precisa, infine, che le spese per i mezzi di trasporto di merci non sono ammissibili al contributo.

Diagnosi energetica / Redazione Diagnosi Energetica / Soggetto che redige la diagnosi energetica

Numerazione: 63.b

Titolo: Diagnosi energetica per immobili nuova costruzione

Domanda:

L'articolo 6 del bando stabilisce che "Qualora l'unità locale ove si intende svolgere il progetto non sia ancora stata costituita alla data di presentazione della domanda, essa dovrà risultare attiva e operativa in Regione Campania alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione (a titolo di acconto o di saldo), pena la decadenza della concessione." Questa previsione si concilia in qualche modo con l'impossibilità di fatto di redigere una diagnosi energetica in caso di immobili appena costruiti (e quindi mai utilizzati prima per attività produttive) per i quali non è possibile ottenere i dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili?

Risposta:

Si rimanda alla Faq n. 40.d. o alla tematica "Redazione della diagnosi energetica". Inoltre, si precisa che nell'Allegato 3 "Contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica" del DD. n. 208 del 25/06/2019 pubblicato sul BURC n. 38 del 1 luglio 2019 e sulla piattaforma informatica dedicata all'Avviso è specificato, tra l'altro, il caso specifico per le unità non ancora costituite da ubicarsi in regione Campania.

Numerazione:71.a

Titolo:Soggetto che redige la diagnosi energetica

Domanda:

L'avviso cita come requisito propedeutico la presenza della diagnosi energetica. Tale diagnosi deve essere necessariamente eseguita da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati? Oppure può essere eseguita anche da tecnici non certificati da organismi accreditati?

Risposta:

Si rimanda alla Faq n. 70 o alla tematica "Soggetto che redige la diagnosi energetica".

Numerazione :40.d

Titolo:Redazione diagnosi energetica

Domanda:

In caso di un edificio di proprietà non utilizzato da anni, mancante di dati statistici dei consumi, è possibile effettuare la diagnosi energetica sulle previsioni di calcolo dei consumi?

Risposta:

SI è possibile fare ricorso a stime basate su calcoli, utilizzando valori progettuali, dati targa, ore di utilizzo, rendimenti tipici di sistemi/componenti; in tale ambito si può tenere anche conto, ove possibile, delle schede tecniche per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica per la quantificazione dei risparmi energetici disponibili sul sito web del Gestore dei Servizi Energetici al seguente link:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi/focus-sui-progetti-standardizzati>

Nella diagnosi dovranno essere chiaramente indicati i metodi di calcolo, le fonti di ricerca indagate e quanto altro serve per la comprensione dei dati riportati (consumi energetici e relativi risparmi da conseguire a seguito degli interventi previsti).

Numerazione:66**Titolo:**Redazione Diagnosi Energetica**Domanda:**

In riferimento alla faq n. 44 dove viene data la possibilità di partecipare ad un'azienda esistente che allo stato attuale svolge la propria lavorazione, nel caso specifico in oggetto "commercializzazione di ortofrutta", alla via x ed ha realizzato un nuovo capannone alla via y dello stesso comune per motivi di incremento della superficie di lavorazione e di delocalizzazione per fini logistici, si chiede come impostare la Diagnosi Energetica relativamente alla parte ex ante dal momento che la nuova sede verrà dotata di impianti e macchinari nuovi? È possibile impostare la diagnosi facendo riferimento, per l'ex ante, ad una situazione di riferimento normativo? (esempio: situazione ex ante: introduzione di una cella frigorifera per la conservazione dell'ortofrutta di categoria A; situazione ex post: introduzione di una cella frigorifera per la conservazione dell'ortofrutta di categoria A++).

Risposta:

In riferimento al quesito posto, evidenziando quanto già riportato nella FAQ 44 in merito all'inammissibilità degli interventi che non siano riconducibili a processi di efficientamento energetico e quelli volti ai cambiamenti o adeguamenti periodici, di cui al comma 3 art. 9 dell'Avviso. (Vedi anche esempi riportati su FAQ 1A), è possibile, come riportato nell'"Allegato 3- Contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica" fare ricorso a stime basate su calcoli, utilizzando valori progettuali, dati targa, ore di utilizzo, rendimenti tipici di sistemi/componenti; in tale ambito si può tenere anche conto, ove possibile, delle schede tecniche per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica per la quantificazione dei risparmi energetici disponibili sul sito web del Gestore dei Servizi Energetici al seguente link:<https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi/focus-sui-progetti-standardizzati>. Nella diagnosi dovranno essere chiaramente indicati i metodi di calcolo, le fonti di ricerca indagate e quanto altro serva per la comprensione dei dati riportati (consumi energetici e relativi risparmi da conseguire a seguito degli interventi previsti).

Numerazione: 77.a**Titolo:** Soggetto che redige la diagnosi energetica**Domanda:**

La diagnosi, quindi, può essere redatta da professionista anche non EGE? E' necessario altro tipo di certificazione?

Risposta:

Sì, purché eseguita secondo le specifiche di cui all'allegato 2 del D.LGS. 102/2014 nonché secondo le indicazioni e i contenuti minimi di cui all'Allegato 3 dell'Avviso "Contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica". Essa potrà essere predisposta da:

- un tecnico esterno all'impresa richiedente e senza vincoli di dipendenza con l'impresa stessa;
- un tecnico interno all'impresa richiedente, ma in tal caso la retribuzione del dipendente non potrà rientrare tra le spese ammissibili e il costo della diagnosi resterà totalmente a carico dell'impresa. No.

Non è necessaria nessun altro tipo di certificazione.

Numerazione:70

Titolo:Soggetto che redige la diagnosi energetica

Domanda:

L'avviso cita come requisito propedeutico la presenza della diagnosi energetica. Tale diagnosi deve essere necessariamente eseguita da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati? Oppure può essere eseguita anche da tecnici non certificati da organismi accreditati?

Risposta:

Per la redazione della diagnosi energetica non è obbligatorio essere ESCO, EGE e/o auditor energetici.

Numerazione :87.a

Titolo:Soggetti che redigono la diagnosi energetica

Domanda:

La diagnosi, quindi, può essere redatta da professionista anche non EGE? E' necessario altro tipo di certificazione?

Risposta:

Si. Al riguardo si rimanda altresì alla **Faq n. 77.a** pubblicata sul portale o alla tematica "Soggetti che redigono la diagnosi energetica"

Capacità economica

Numerazione:68

Titolo:amministrativa organizzativa: requisito di ammissibilità.

Domanda:

Chiedo se è corretta la mia interpretazione secondo cui "i contribuenti (imprenditori o professionisti autonomi) con un fatturato (calcolato quale media degli ultimi due bilanci approvati ovvero dichiarazioni dei redditi presentate) inferiore a 50.000 € (e quindi all'importo minimo del piano d'investimento) sono esclusi dal bando?

Risposta:

Si, sono esclusi dall'Avviso. La capacità amministrativa, finanziaria e operativa rappresenta un requisito di ammissibilità. I soggetti richiedenti il contributo, sia essi imprese o liberi professionisti, devono possedere, tra l'altro, alla data di presentazione della domanda la capacità amministrativa finanziaria e organizzativa, a pena di inammissibilità. Pertanto, se il fatturato dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dovesse essere di importo inferiore al piano di investimento aziendale presentato e anche la media dei fatturati rilevati dalle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate, dovesse risultare insufficiente, la domanda sarà ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 6 c. 2 dell'Avviso. Inoltre, si precisa che, se il Piano di Investimento aziendale presenta un importo inferiore a 50.000,00, sarà ritenuto inammissibile ai sensi del c. 1 dell'art. 7 dell'Avviso.

Compilazione Scheda Tecnica / Scheda Tecnica

Numerazione: 69

Titolo:

Domanda:

Si chiede un chiarimento circa il numero massimo di caratteri ammessi per la sezione 1. In fase di visualizzazione della sezione 1 e sulla guida alla compilazione appare l'intervallo min- 10.000 max. 20.000. Se si stampa la bozza di scheda tecnica appare l'intervallo min. 5.000 max. 10.000. Confermate che il numero massimo di caratteri per la sezione 1 è di 20.000?

Risposta:

Il numero massimo di caratteri ammessi per la sezione 1 della scheda tecnica è min. 5000 max 10.000, come risulta: - dall'allegato 2 "Scheda Tecnica" del DD. 208 del 25/06/2019, pubblicato tra l'altro nella home page della piattaforma informatica dedicata all'Avviso, - dalla stampa del pdf della scheda tecnica generata in piattaforma. Pertanto, i valori compresi nell'intervallo indicato nella guida alla compilazione sono da considerarsi refusi. Si rimanda, inoltre, alla Faq n. 59.b, in cui è specificato, tra l'altro, che al fine di fornire dettagli al progetto, sarà possibile procedere al caricamento di un documento comprensivo di immagini e grafici in pdf nella sezione dell'Area privata definita "Appendice integrativa Scheda Tecnica".

Numerazione: 83.c

Titolo: Appendice integrativa Scheda Tecnica/ Compilazione Scheda Tecnica.

Domanda:

Cosa si intende per "Appendice integrativa scheda tecnica"? Esiste un format?

Risposta:

L'Allegato 2 "Scheda Tecnica del Piano degli investimenti", da generare mediante compilazione on line sulla piattaforma informatica, ha tipo carattere bloccato ed è preimpostato da sistema e non consente l'inserimento di immagini o grafici. Qualora gli stessi, dovessero risultare necessari per rappresentare in maniera chiara il progetto di efficientamento energetico, ai fini della verifica dei dati e dei coefficienti inseriti nella Scheda Tecnica, sarà possibile caricare un documento in pdf, comprensivo di immagini e grafici, definito appunto "Appendice integrativa Scheda Tecnica". Si specifica che questo allegato non è obbligatorio. No, non è previsto un format ma l'allegato non può superare i 10MG.

Indicatori energetici

Numerazione:73

Titolo:Indicatori energetici

Domanda:

Ho cercato gli indicatori energetici di riferimento (punto 10 dell'allegato 3-contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica) per un'impresa che svolge attività di commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi) codice ateco: 47.23.00. Essenzialmente l'impresa produce freddo per le celle frigorifere di stoccaggio dei pesci

congelati e per i banchi refrigerati in cui espone la merce. Ho cercato in letteratura (ENEA, ISPRA, RSE) ma non li ho trovati. Dove posso cercare ulteriormente?

Risposta:

E' compito del tecnico incaricato per la redazione della diagnosi energetica fornire l'elenco dettagliato degli indicatori di riferimento per il processo in esame reperibili in letteratura, IPPC, associazioni di categoria, ecc. ; qualora si affermi che non sono reperibili indicatori. come riportato nei contenuti minimi per la redazione della diagnosi energetica previsti nell'Allegato 3 dell'Avviso, è necessario qualificare l'affermazione indicando le fonti di ricerca indagate e quindi individuare quelli ritenuti significativi per il processo in esame. In ogni caso andranno forniti almeno gli indicatori generali, ovvero quelli ricavabili per ogni vettore energetico riferendosi alla produzione globale ed ai consumi totali del vettore. Nel seguito si riportano comunque alcuni link ove reperire informazioni in merito

<http://www.energiaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/pubblicazioni/rapporti-tecnici-1/rapporti-tecnici>

<https://webstore.iea.org/energy-efficiency-indicators-2017-highlights>

(Banca dati indicatori International Energy Agency)

Imprese associate e/o collegate

Numerazione :74

Titolo:Allegato Dati Impresa

Domanda:

L'allegato 1.1 deve essere compilato solo da imprese associate o collegate? L'impresa che non e' ne associata e ne collegata, non deve compilarlo?

Risposta:

Se l'impresa richiedente non ha relazioni con altre imprese e pertanto è autonoma, così come definita in allegato I al Reg. UE n. 651/2017 art. 3 paragrafo 1, non deve compilare l'allegato 1.1 "Dati Impresa". Differentemente, se l'impresa richiedente è associata, così come definita in allegato I Reg. UE n. 651/2014 art. 3 paragrafo 2, deve compilare e allegare alla domanda di contributo, l'allegato 1.1 "Dati impresa" alle sezioni A e C; se l'impresa è collegata, così come definita in allegato I Reg. UE n. 651/2014 art. 3 paragrafo 3, deve compilare e allegare alla domanda di contributo, l'allegato 1.1 "Dati impresa" alle sezioni B e C. Se l'impresa richiedente ha sia associate che collegate, l'allegato 1.1 "Dati Impresa" deve essere compilato in tutte le sue parti, Sez. A, B e C. Si precisa, infine, che ai fini di una corretta compilazione della domanda di contributo e dell'allegato 1.1. "Dati impresa" per la determinazione della classe dimensionale aziendale e per le definizioni di cui all'Allegato I al Reg. UE n.651/2017 suindicate, è stata pubblicata nella home page dell'Avviso, alla sezione "Notizie" la "Guida dell'utente alla definizione di PMI" della Commissione Europea. Essa rappresenta un orientamento generale ed è un utile strumento per la compilazione dell'allegato 1.1..

Consumi energetici relativi a più soggetti

Numerazione:75

Titolo:

Domanda:

La società A, in fitto presso un immobile, ha concesso in sub affitto una porzione dell'immobile alla società B. Intende partecipare al Bando Regionale "Efficientamento Energetico" . La società A è titolare del contratto di fornitura dell'energia elettrica. Le fatture di energia elettrica sono intestate al locatore ma di fatto i consumi sono da suddividere tra le due società (affittuaria e sub affittuaria). La società A intende installare un impianto fotovoltaico (l'energia prodotta sarà destinata all'autoconsumo). E' possibile intervenire con perizia giurata e/o altro strumento che attesti la suddivisione dei consumi ai fini della redazione della diagnosi energetica e della partecipazione al bando?

Risposta:

In relazione al quesito emergono due elementi:

1. in merito all'intestazione delle fatture elettriche intestate al locatore ovvero il proprietario dell'immobile e non la società richiedente il contributo, fermo restando che il beneficio economico dell'intervento di efficienza energetica deve essere a favore della società che ne richiede l'incentivo, è possibile attestare, attraverso una perizia giurata, che le fatture di fornitura di energia benché intestate ad altro soggetto si riferiscono ai consumi della società richiedente allegando tutta la documentazione amministrativa a supporto (contratto di locazione, camerale della società, pagamenti effettuati);
2. in relazione alla divisione dei consumi fra i due affittuari (affittuario e subaffittuario) si precisa che non devono ricorrere le condizioni del "cliente finale nascosto" ovvero i soggetti la cui unità di consumo non risulta connessa né direttamente né indirettamente alla rete pubblica, in quanto sottesa ad altro soggetto allacciato alla rete elettrica e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito. In seguito alla pubblicazione delle delibere 894/2017/EEL del 21 dicembre 2017 (unita a quella precedente 276/2017/EEL del 20 aprile 2017) ed integrata con l'ultima delibera del 2 agosto 2018 (427/2017/R/EEL), l'ARERA ha disciplinato la materia, imponendo la regolarizzazione di queste situazioni. In particolare è stato chiarito che la possibilità di avere, nell'ambito dello stesso capannone (o complesso di uffici), anche all'interno di una stessa particella catastale, un solo allaccio per più di una partita iva, è limitato a società distinte che operano in modo complementare. Qualora ci si trovasse nelle condizioni previste dalla norma la divisione dei consumi deve essere comunque CHIARA E TRACCIABILE (es. presenza di un sotto contatore, pagamenti effettuati per il consumo di energia imputabile all'attività produttiva della società richiedente) nonché L'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SIA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE (anche questo dato deve essere dimostrabile e rappresentato nella redazione della diagnosi e nel piano di investimento).

Rapporto tra risparmio energetico e costo dell'investimento/Risparmio energetico

Numerazione:76.b.

Titolo:Rapporto tra risparmio energetico e costo dell'investimento

Domanda:

Per quanto concerne i criteri di valutazione del progetto, nella definizione del rapporto tra il costo dell'investimento complessivo e il risparmio energetico, nel rapporto cosa deve essere preso in considerazione come denominatore?

Risposta:

In merito al rapporto suindicato nell'Allegato B – Criteri di Valutazione del progetto, si sottolinea che con Decreto Dirigenziale n. 208 del 25/06/2019 sono state apportate modificazioni ed integrazioni al Decreto Dirigenziale n. 170 del 03/06/2019. Nello specifico, all'Allegato B – Criteri di Valutazione del Progetto, la locuzione "Rapporto tra il costo dell'investimento complessivo e il risparmio energetico, è stata così sostituita: "Rapporto tra il risparmio energetico e il costo dell'investimento complessivo" . Per le specifiche definizioni del rapporto, si rimanda alla Faq n. 19.

Numerazione :84.b

Titolo:Rapporto tra Risparmio Energetico e Costo dell'Investimento

Domanda:

Nella Scheda Tecnica, nella sezione 2B, il Rapporto tra il risparmio energetico e il costo complessivo dell'investimento in che unità di misura va calcolato? Nell'Allegato B – Criteri di valutazione del progetto dell'Avviso, il punteggio è assegnato in base ad una percentuale, quindi parrebbe trattarsi di un valore adimensionale, anche se al numeratore vi è un risparmio energetico ed al denominatore un costo.

Risposta:

Si rimanda alla **Faq n. 19** o alla tematica "Risparmio Energetico"

Tempi di ritorno degli interventi di efficientamento energetico

Numerazione:77.b

Titolo:Tempi di ritorno degli interventi di efficientamento energetico

Domanda:

Gli interventi di efficientamento energetico che risultano dalla diagnosi e per i quali viene chiesto il contributo devono avere un tempo di ritorno massimo?

Risposta:

Sebbene non sia previsto un tempo di ritorno massimo da rispettare, si precisa che il valore dello stesso, determina l'assegnazione di un punteggio singolo nella valutazione del piano degli investimenti, che contribuirà all'ottenimento del punteggio totale minimo che dovrà rispettare il Piano (v. Allegato B dell'Avviso "Criteri di Valutazione del Progetto"). Al riguardo, si precisa che, saranno ammessi al finanziamento

esclusivamente i Piani di Investimento che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti quale somma dei singoli punteggi.

Numerazione :87.b

Titolo:Tempi di ritorno degli interventi di efficientamento energetico

Domanda:

Gli interventi di efficientamento energetico che risultano dalla diagnosi e per i quali viene chiesto il contributo devono avere un tempo di ritorno massimo?

Risposta:

No. Si rimanda altresì alla Faq. n 77.b. pubblicata sul portale o alla tematica "Tempi di ritorno degli interventi di efficientamento energetico".

Soglia minima di qualità progettuale

Numerazione:78

Titolo:Soglia minima di qualità progettuale

Domanda:

Cosa si intende per "soglia minima di qualità progettuale"?

Risposta:

La soglia minima di qualità progettuale rappresenta quel valore che deve rispettare il progetto presentato ai fini dell'ammissibilità del Piano di investimento aziendale. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'Avviso de quo, la procedura valutativa a sportello prevede il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, (con priorità alle MPMI), sulla base del raggiungimento della soglia minima di qualità del progetto presentato. Nello specifico, tale metodologia, prevede l'attribuzione di determinati punteggi agli aspetti qualitativi e quantitativi dei soggetti richiedenti il contributo e dei progetti presentati. Pertanto, la valutazione dei progetti viene articolata secondo criteri di valutazione a ciascuno dei quali viene attribuito uno specifico punteggio compreso in un determinato intervallo o in base ad un determinato criterio di calcolo. I criteri di valutazione sono definiti all'Allegato B dell'avviso "Criteri di Valutazione del progetto". Sulla base dei predetti criteri, saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i piani di investimento che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti quale somma dei singoli punteggi previsti dai criteri di valutazione. Pertanto un punteggio totale inferiore a 60 punti determina il non raggiungimento della soglia minima di qualità progettuale prevista dall'Avviso con la conseguente inammissibilità al finanziamento del Piano di Investimento aziendale.

Infine si precisa che solo le domande che superano positivamente la fase della "Verifica formale di ammissibilità", saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei suindicati criteri. (art. 14 dell'Avviso). Pertanto si consiglia di leggere attentamente l'Avviso con particolare riferimento alle clausole poste a pena di esclusione.

Presentazione SCIA/DIA per opere murarie

Numerazione:81

Titolo:Presentazione SCIA/DIA per opere murarie

Domanda:

In presenza di opere murarie, è necessario presentare già in sede di domanda l'eventuale SCIA/DIA o tale documentazione dovrà essere presentata o sarà richiesta eventualmente in un secondo momento?

Risposta:

No. Non è necessario presentare la SCIA/DIA in fase di presentazione di Domanda. Tuttavia le stesse possono essere richieste, qualora la Regione lo ritenga opportuno, in fasi successive con particolare riferimento alle fasi relative all'erogazione.

Conto corrente dedicato

Numerazione: 84.a

Titolo: Conto corrente dedicato

Domanda:

Per le transazioni relative agli interventi riguardanti le spese ammissibili, è necessario aprire un conto corrente dedicato? Più nel dettaglio, tale conto deve essere di nuova apertura ed utilizzato esclusivamente per le spese di cui sopra?

Risposta:

Non è necessario aprire un nuovo conto corrente, ma è necessario, per la tracciabilità finanziaria delle spese che tutte le operazioni finanziarie afferenti l'Avviso, (pagamenti, accrediti delle tranche di contributo, ulteriori versamenti a copertura) veicolino su un apposito conto corrente intestato al beneficiario. Al riguardo si precisa che, le sole spese sostenute, ove ammissibili, prima della formale concessione del contributo, possono essere effettuate anche se non utilizzando un conto corrente dedicato.

Rapporto CO2/Importo dell'Investimento

Numerazione: 85

Titolo: Rapporto CO2/Importo dell'Investimento

Domanda:

In merito al calcolo del punteggio per il seguente parametro : Risparmio atteso di emissioni nell'anno a regime (il primo successivo al completamento dell'investimento) parametrato alla situazione preesistente (Baseline: la migliore delle tre annualità precedenti all'investimento parametrizzata in termini di impiego degli impianti) espresso in CO2 equivalente per ogni euro investito: rapporto CO2/importo

investimento. Vorrei avere un chiarimento in merito alle modalità di calcolo. Ad esempio per:

- un impianto fotovoltaico da 100 kWp
- un autoconsumo annuo di 120.000 kWh
- valore di emissioni di CO2 risparmiate pari 0,301 Kg CO₂eq/kWh elettrici
investimento € 140.000,00 + IVA

Ottingo un valore di CO2 totale risparmiato pari a 36.120 Kg annui (120.000 kWh x 0,301 Kg CO₂eq/kWh). Rapportando tale valore all'importo dell'investimento ipotizzato pari a 140.000 € ottengo 0,258 di conseguenza dovrei ottenere un punteggio pari a 25. L'esempio esposto è corretto? Nel caso di efficientamento con sostituzione di macchinari o motori più efficienti si procede in analogia?

Risposta:

Il calcolo risulta essere corretto e si può procedere in analogia per la sostituzione di macchinari.

Persona fisica collegata ad altre imprese

Numerazione: 86

Titolo: Persona fisica collegata ad altre imprese

Domanda:

Con riferimento alla "caratteristica socio", che cosa determina la qualifica di "Persona fisica collegata ad altre imprese" nella sezione "dati impresa" del portale?

Risposta:

Significa che nella sezione B dell' Allegato 1.1. "Dati Impresa", bisogna riportare anche i collegamenti dell'impresa richiedente, tramite persona fisica o gruppo di persone fisiche, indicando il nome del soggetto o dei soggetti come riportato negli esempi (v. anche nota n. 1 dell'Allegato 1.1). Nella fattispecie delle imprese collegate vengono prese in considerazione, anche i soci persone fisiche della beneficiaria se operano sullo stesso mercato rilevante o contiguo e sa hanno una partecipazione superiore al 50%. Tali informazioni sono verificate dall'Amministrazione regionale ai fini della verifica della classe dimensionale ai sensi del Reg. 651/2014 (Definizioni di PMI). Si precisa, infine, per completezza di informazioni, che ai fini di una corretta compilazione della domanda di contributo e dell'allegato 1.1. "Dati impresa" per la determinazione della classe dimensionale aziendale e per le definizioni di cui all'Allegato I al Reg. UE n.651/2017, è stata pubblicata nella home page dell'Avviso , alla sezione "Notizie" e nella sezione "Documentazione" dell'Area Privata delle imprese registrate, la "Guida dell'utente alla definizione di PMI" della Commissione Europea. Essa rappresenta un orientamento generale ed è un utile strumento per la compilazione dell'allegato 1.1.

Documentazione antimafia

Numerazione: 89

Titolo: Documentazione antimafia

Domanda:

Si chiede la possibilità di provvedere all'Allegato 1.2.1 ("Antimafia: dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIA") nonché all'allegato "Antimafia: familiari conviventi" (quest'ultimo reso per tutti i procuratori aziendali) sostituendoli entrambe con una Dichiarazione di esenzione dall'obbligo di presentazione dell'antimafia resa dal Rappresentante Legale aziendale ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47 in quanto questa azienda è appartenente alla categoria esente ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) e b) del DLgs 6 settembre 2011 n. 159. Si resta in attesa di riscontro.

Risposta:

Ove il caso ricorra, è già possibile caricare al posto di ciascuno dei due allegati (1.2.1 e 1.2.2) la Dichiarazione sostitutiva e, laddove presente, la documentazione utile a comprovare l'esenzione dall'obbligo. In caso di non allegazione della documentazione questa amministrazione effettuerà i dovuti controlli.